

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 3 maggio 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (18CE0859)..... Pag. 1
Publicato nel n. L 60 I del 2 marzo 2018


Regolamento di esecuzione (UE) 2018/303 della Commissione, del 27 febbraio 2018, relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (18CE0860)..... Pag. 16

Decisione di esecuzione (UE) 2018/304 della Commissione, del 27 febbraio 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2018) 955] (18CE0861)..... Pag. 18

Decisione di esecuzione (UE) 2018/305 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/927 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2016 [notificata con il numero C(2018) 1095] (18CE0862)..... Pag. 43
Publicati nel n. L 59 del 1° marzo 2018

Regolamento delegato (UE) 2018/306 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che stabilisce le specifiche per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per quanto riguarda il merluzzo bianco e la passera di mare nelle attività di pesca del Mar Baltico (18CE0863)..... Pag. 46

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/307 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che estende alle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti la Salmonella spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0864)..... Pag. 50




| | |
|---|---------|
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione, del 1° marzo 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le definizioni per l'individuazione e la trasmissione di informazioni da parte delle autorità di risoluzione al fine di informare l'Autorità bancaria europea del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (18CE0865).....</u> | Pag. 52 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/309 della Commissione, del 1° marzo 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propineb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE0866).....</u> | Pag. 61 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/310 della Commissione, del 1° marzo 2018, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 2 marzo 2018 (18CE0867).....</u> | Pag. 64 |
| <u>Decisione (UE) 2018/311 del Consiglio, del 27 febbraio 2018, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo (18CE0868).....</u> | Pag. 68 |
| <u>Decisione (UE) 2018/312 del Consiglio, del 27 febbraio 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (18CE0869).....</u> | Pag. 84 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/313 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2018) 1149] (18CE0870).....</u> | Pag. 85 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/314 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 1401] (18CE0871).....</u> | Pag. 89 |
| <u>Raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di cooperazione UE-Armenia, del 20 novembre 2017, riguardante le priorità del partenariato UE-Armenia [2018/315] (18CE0872).....</u> | Pag. 96 |

Pubblicati nel n. L 60 del 2 marzo 2018

RETTIFICHE

| | |
|---|----------|
| <u> Rettifica dell'indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9) (GU L 101 del 13 aprile 2017). (18CE0874).....</u> | Pag. 101 |
| <u> Rettifica dell'indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34) (GU L 347 del 20 dicembre 2016) (18CE0875).....</u> | Pag. 102 |



Rettifica della decisione (UE) 2017/2081 della Banca centrale europea del 10 ottobre 2017 che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2017/30) (GU L 295 del 14 novembre 2017) (18CE0876) *Pag.* 102

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/2379 della Commissione, del 18 dicembre 2017, relativa al riconoscimento della relazione del Canada sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 337 del 19 dicembre 2017) (18CE0877)..... *Pag.* 102

Publicati nel n. L 60 del 2 marzo 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».





REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2018/302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2018

recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,


deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di realizzare il pieno potenziale del mercato interno come spazio senza frontiere interne, in cui sia garantita la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi, non è sufficiente eliminare, fra gli Stati membri, i soli ostacoli eretti a livello nazionale. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si verifica quando i professionisti operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti Internet e le applicazioni, a clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni transfrontaliere (una prassi nota come «blocco geografico»). Altrettanto avviene quando alcuni professionisti applicano condizioni generali diverse di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene in alcuni casi tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri le pratiche di taluni professionisti negano o limitano l'accesso a beni o servizi a clienti che desiderano effettuare transazioni transfrontaliere, mentre alcuni professionisti applicano a tali situazioni condizioni generali di accesso diverse, che non sono oggettivamente giustificate.
- (2) Vi sono diversi motivi per cui le società, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), applicano diverse condizioni generali di accesso. In molti casi la divergenza dei sistemi giuridici, l'incertezza del diritto, i relativi rischi per quanto concerne le leggi applicabili in materia di protezione dei consumatori, le leggi in materia di ambiente o di etichettatura, la tassazione e i regimi fiscali, i costi di consegna o i requisiti linguistici contribuiscono ad aumentare la reticenza dei professionisti a stabilire rapporti commerciali con i clienti di altri

⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.2017, pag. 93.


⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 febbraio 2018.



Stati membri. In altri casi i professionisti segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei clienti e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante, che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione, anche nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe chiarire le circostanze nelle quali un trattamento diverso di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, offrendo chiarezza e certezza del diritto a tutti coloro che partecipano alle transazioni transfrontaliere e garantendo che le regole di non discriminazione siano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno. La rimozione dei blocchi geografici ingiustificati e di altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti potrebbe promuovere la crescita e ampliare la scelta dei consumatori in tutto il mercato interno.

- (3) Il presente regolamento mira a impedire i blocchi geografici ingiustificati, eliminando taluni ostacoli al funzionamento del mercato interno. Tuttavia, è necessario tenere in considerazione il fatto che molte differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri - ad esempio, quelle che causano divergenze tra le norme nazionali o la mancanza di riconoscimento reciproco o di armonizzazione a livello dell'Unione - costituiscono tuttora ostacoli importanti al commercio transfrontaliero. Tali ostacoli continuano a causare la frammentazione del mercato interno, spesso inducendo i professionisti a ricorrere a pratiche di blocco geografico. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero, pertanto, continuare a rimuovere tali ostacoli, al fine di ridurre la frammentazione del mercato e di completare il mercato interno.
- (4) A norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza. Tuttavia, tale disposizione non è stata pienamente efficace nella lotta alla discriminazione e non ha sufficientemente ridotto l'incertezza giuridica. Il presente regolamento mira a chiarire ulteriormente l'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE tramite la definizione di alcune situazioni in cui un diverso trattamento basato sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento non può essere giustificato a norma di tale disposizione. Tuttavia, ove il presente regolamento sia in conflitto con le disposizioni della direttiva 2006/123/CE, esso dovrebbe prevalere. Inoltre, i blocchi geografici ingiustificati e le altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento possono verificarsi anche in conseguenza di azioni poste in essere da parte di professionisti stabiliti in paesi terzi, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.
- (5) Pertanto, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e promuovere l'accesso a beni e servizi, nonché la libera circolazione degli stessi, in tutta l'Unione, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento, è necessario adottare le misure specifiche previste dal presente regolamento, che prevede una serie chiara, uniforme ed efficace di regole su alcuni aspetti in particolare. Tali misure dovrebbero essere intese ad ampliare la scelta dei clienti e l'accesso a beni e servizi, tenendo al tempo stesso in debito conto la libertà dei professionisti di organizzare la loro politica commerciale in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.
- (6) Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione basata sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti, anche attraverso i blocchi geografici ingiustificati, nell'ambito delle transazioni transfrontaliere tra un professionista e un cliente relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. Esso si prefigge di contrastare sia la discriminazione diretta sia quella indiretta. Si propone, quindi, di combattere altresì le disparità di trattamento ingiustificate basate su altri criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, sul luogo di stabilimento o sul luogo di residenza dei clienti, indipendentemente dal fatto che il cliente interessato si trovi permanentemente o temporaneamente in un altro Stato membro. Tali altri criteri possono essere applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui è stato emesso lo strumento di pagamento del cliente.
- (7) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a situazioni puramente interne a uno Stato membro, nelle quali tutti gli elementi rilevanti della transazione, in particolare la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente o del professionista, il luogo di esecuzione, i mezzi di pagamento impiegati nella transazione o nell'offerta, nonché l'utilizzo di un'interfaccia online, siano limitati a un solo Stato membro.
- (8) Taluni ostacoli normativi e amministrativi per i professionisti sono stati eliminati in tutta l'Unione in alcuni settori dei servizi a seguito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE. Pertanto, per quanto riguarda l'ambito di

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).



applicazione materiale, è opportuno garantire la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi, inter alia, anche ai servizi non audiovisivi forniti mediante mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel dare accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti e permetterne l'uso, fatta salva, tuttavia, l'esclusione specifica e la successiva valutazione di tale esclusione, di cui al presente regolamento. I servizi audiovisivi, compresi quelli il cui principale obiettivo consiste nel fornire accesso alla trasmissione di eventi sportivi, e che sono forniti sulla base di licenze territoriali esclusive, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. L'accesso ai servizi finanziari al dettaglio, compresi i servizi di pagamento, dovrebbe dunque essere parimenti escluso, in deroga alle disposizioni del presente regolamento concernenti la non discriminazione in materia di pagamenti.

- (9) La discriminazione può interessare anche i servizi nel settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda le vendite di biglietti per il trasporto di passeggeri. Tuttavia, a tale proposito i regolamenti (CE) n. 1008/2008 ⁽¹⁾, (UE) n. 1177/2010 ⁽²⁾ e (UE) n. 181/2011 ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio contengono già ampi divieti di discriminazione riguardanti tutte le pratiche discriminatorie a cui il presente regolamento intende porre rimedio. Inoltre, si prevede che il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ sarà prossimamente modificato in tal senso. Pertanto, e al fine di garantire la coerenza con l'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, i servizi nel settore dei trasporti dovrebbero rimanere al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (10) Qualora un professionista offra un pacchetto di vari servizi combinati tra loro o un pacchetto di beni combinati con servizi, e uno o più di tali servizi, se offerto su base individuale, rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, mentre un altro servizio o altri servizi non vi rientrino, tale professionista dovrebbe rispettare i divieti stabiliti dal presente regolamento per quanto riguarda il pacchetto nel suo insieme, o almeno fornire su base individuale servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, se tali servizi sono offerti ai clienti da parte dello stesso professionista su base individuale. Il professionista che fornisca un servizio o un bene su base individuale al di fuori di un pacchetto dovrebbe rimanere libero di decidere il prezzo da applicare a tale servizio o bene al di fuori del pacchetto, purché non applichi prezzi differenti per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento.
- (11) Il presente regolamento dovrebbe far salve le norme applicabili in materia fiscale, dato che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede una base specifica per intervenire a livello dell'Unione in tale ambito.
- (12) A norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, la scelta della legge applicabile ai contratti stipulati tra un consumatore e un professionista che svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo, non può avere il risultato di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge del paese della residenza abituale del consumatore. A norma del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, nelle questioni connesse a un contratto tra un consumatore e una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, il consumatore può proporre un'azione contro l'altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui egli è domiciliato e l'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti a tali autorità giurisdizionali.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe far salvo il diritto dell'Unione riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare le disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale, di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012. In particolare, il semplice fatto che

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GUL 293 del 31.10.2008, pag. 3).


⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GUL 334 del 17.12.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GUL 315 del 3.12.2007, pag. 14).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GUL 177 del 4.7.2008, pag. 6).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GUL 351 del 20.12.2012, pag. 1).




un professionista ottemperi al presente regolamento non dovrebbe essere inteso nel senso che lo stesso diriga le attività verso lo Stato membro del consumatore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012. Pertanto, il semplice fatto che il professionista non blocchi né limiti l'accesso dei clienti di un altro Stato membro a un'interfaccia online, non applichi condizioni generali di accesso diverse nei casi previsti dal presente regolamento oppure non applichi condizioni diverse per le operazioni di pagamento nell'ambito delle possibilità di pagamento accettate non dovrebbe essere considerato, di per sé, equivalente al fatto di «dirigere le attività del professionista verso lo Stato membro del consumatore», ai fini della determinazione della legge applicabile e della competenza giurisdizionale. Ugualmente, non si dovrebbe ritenere che un professionista, solo per le ragioni elencate, diriga le attività verso lo Stato membro della residenza abituale o del domicilio del consumatore, qualora fornisca informazioni e assistenza al consumatore dopo che il contratto è stato stipulato in conformità agli obblighi che incombono sul professionista in virtù del presente regolamento.


- (14) Per quanto riguarda il significato e l'applicazione del concetto di «servizi prestati tramite mezzi elettronici», come definiti nel presente regolamento, è importante garantire la certezza del diritto e assicurare la coerenza con il diritto dell'Unione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), che consente al professionista di dichiarare e pagare l'IVA in modo semplificato, mediante un mini sportello unico per l'IVA (MOSS), conformemente alle norme relative al regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti, di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio ⁽²⁾. In considerazione della rapida evoluzione tecnologica e commerciale, i servizi prestati tramite mezzi elettronici dovrebbero essere definiti in modo neutro dal punto di vista tecnologico, con riferimento alle principali caratteristiche di tali servizi, coerentemente con la definizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. Pertanto, in sede di interpretazione e applicazione di tale definizione, si dovrebbero tenere in debito conto le ulteriori specificazioni che figurano nell'allegato II della direttiva 2006/112/CE, nonché all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, nella misura in cui i servizi elencati in tali disposizioni rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (15) Le pratiche discriminatorie che il presente regolamento intende impedire sono messe in atto di solito attraverso termini, condizioni e altri strumenti di informazione stabiliti e applicati dal professionista interessato o per conto di quest'ultimo come presupposto per ottenere l'accesso ai beni o servizi in questione, messi a disposizione del pubblico in via generale. Tali condizioni generali di accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, condizioni di pagamento e condizioni di consegna. Esse possono essere messe a disposizione del pubblico in via generale dal professionista o per conto di quest'ultimo attraverso diversi mezzi, come le informazioni divulgate dalla pubblicità o da siti Internet o contenute nella documentazione precontrattuale o contrattuale. Tali condizioni generali di accesso si applicano in assenza di un diverso accordo negoziato individualmente e concluso direttamente tra il professionista e il cliente. Termini e condizioni negoziati individualmente tra il professionista e i clienti non dovrebbero essere considerati condizioni generali di accesso ai fini del presente regolamento.
- (16) All'atto dell'acquisto di beni o servizi in qualità di utenti finali sottoposti a condizioni generali di accesso, i consumatori e le imprese, in particolare le microimprese e le PMI, si trovano spesso in una posizione simile. Pertanto, sia i consumatori che le imprese dovrebbero essere protetti contro la discriminazione per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento quando agiscono come clienti ai fini del presente regolamento. Tuttavia, tale protezione non dovrebbe estendersi ai clienti che acquistano un bene o un servizio per la rivendita, la trasformazione, il trattamento, la locazione o il subappalto successivi, poiché ciò inciderebbe su sistemi di distribuzione ampiamente utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra imprese, che sono spesso negoziati in via bilaterale e direttamente connessi alle strategie commerciali a valle e a monte. Esempi di tali sistemi includono la distribuzione esclusiva e la distribuzione selettiva, che in genere consentono ai fabbricanti di scegliere i propri rivenditori al dettaglio, nel rispetto delle regole di concorrenza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe far salve le pratiche non discriminatorie dei professionisti che limitano le transazioni, o le transazioni ripetitive, al fine di impedire alle imprese di acquistare quantitativi che eccedono le loro necessità interne, purché i professionisti tengano debitamente conto delle dimensioni delle imprese, in modo da determinare se l'acquisto sia destinato solamente all'uso finale.
- (17) Le conseguenze per i clienti e per il mercato interno del trattamento discriminatorio con riferimento alle transazioni relative alla vendita di beni o alla fornitura di servizi nell'Unione sono le stesse, indipendentemente dal fatto che il professionista sia stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo. Di conseguenza, e al fine di garantire che i professionisti concorrenti siano soggetti agli stessi obblighi al riguardo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi in ugual misura a tutti i professionisti che svolgono attività nell'Unione, compresi i mercati online.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).




- (18) Per incrementare le possibilità per i clienti di accedere alle informazioni relative alle vendite di beni e alla prestazione di servizi nel mercato interno e aumentare la trasparenza, anche per quanto riguarda i prezzi, i professionisti non dovrebbero impedire ai clienti, attraverso l'uso di strumenti tecnologici o di altro tipo, di avere pieno e pari accesso alle interfacce online, anche sotto forma di applicazioni mobili, in base alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento. Gli strumenti tecnologici per impedire tale accesso possono comprendere, in particolare, le tecnologie utilizzate per determinare l'ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità di tale ubicazione attraverso un indirizzo IP o le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare. Tuttavia, il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle interfacce online non dovrebbe essere inteso come un obbligo da parte del professionista di effettuare transazioni con i clienti.
- (19) Al fine di garantire la parità di trattamento dei clienti ed evitare discriminazioni, come previsto dal presente regolamento, i professionisti non dovrebbero progettare le loro interfacce online, o utilizzare strumenti tecnologici, in modo da impedire, all'atto pratico, ai clienti di altri Stati membri di completare agevolmente i loro ordini.
- (20) Alcuni professionisti usano diverse versioni delle loro interfacce online per rivolgersi a clienti provenienti da Stati membri diversi. Ciò dovrebbe continuare ad essere possibile, mentre reindirizzare clienti da una versione dell'interfaccia online a un'altra senza il loro consenso esplicito dovrebbe essere vietato. I professionisti non dovrebbero avere l'obbligo di chiedere un consenso esplicito del cliente ogni volta che il medesimo visita la stessa interfaccia online. Una volta che il cliente abbia fornito il suo consenso esplicito, anche esprimendo una preferenza che si applica a un account personale, esso dovrebbe essere ritenuto valido per tutte le visite successive dello stesso cliente alla stessa interfaccia online. Il cliente dovrebbe poter revocare tale consenso in qualsiasi momento. Tutte le versioni dell'interfaccia online dovrebbero restare facilmente accessibili al cliente in ogni momento.
- (21) In alcuni casi, il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento senza il consenso esplicito del cliente ad una versione alternativa di un'interfaccia online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente potrebbero essere necessari per garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalle leggi di uno Stato membro in conformità del diritto dell'Unione, a cui il professionista è soggetto per effetto dello svolgimento di un'attività nello Stato membro interessato. Tali leggi possono limitare l'accesso dei clienti a determinati beni o servizi, ad esempio vietando la visualizzazione di contenuti specifici in alcuni Stati membri. Non si dovrebbe impedire ai professionisti di rispettare tali requisiti e, pertanto, di bloccare o limitare l'accesso a determinati clienti o a clienti in determinati territori, o di reindirizzarli verso un'interfaccia online, nella misura in cui ciò sia necessario per le ragioni suddette. Il presente regolamento non è in alcun modo inteso a limitare la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, compresa la libertà di stampa, nella misura in cui siano garantiti nell'Unione e negli Stati membri, e in particolare a norma dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»).
- (22) In una serie di casi specifici, eventuali disparità nel trattamento dei clienti attraverso l'applicazione di condizioni generali di accesso – compreso il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento dei clienti – non possono essere oggettivamente giustificate. In tali situazioni ogni discriminazione di questo tipo dovrebbe essere vietata e i clienti dovrebbero perciò avere il diritto, alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni alle stesse condizioni di un cliente locale e dovrebbero accedere pienamente e in modo paritario ai diversi beni o servizi offerti, a prescindere dalla loro nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento. Ove necessario, i professionisti dovrebbero, pertanto, adottare misure volte a garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione, qualora la loro mancata adozione impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario.
- (23) La prima di queste situazioni è quella in cui il professionista vende beni che sono consegnati in uno Stato membro ove il professionista ne offre la consegna ai sensi delle condizioni generali di accesso del medesimo o che sono ritirati presso un luogo concordato tra il professionista e il cliente in uno Stato membro in cui le predette condizioni generali di accesso offrono tale opzione. In tale situazione il cliente dovrebbe poter acquistare beni esattamente alle stesse condizioni, inclusi il prezzo e le condizioni relative alla consegna dei beni, di cui godrebbero analoghi clienti residenti o stabiliti nello Stato membro in cui i beni sono consegnati o ritirati. Ciò potrebbe significare che i clienti stranieri debbano ritirare i beni in tale Stato membro o in un altro Stato membro in cui il professionista ne effettui la consegna oppure provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni con i loro mezzi privati. In questo caso, in conformità della direttiva 2006/112/CE, non occorre effettuare l'iscrizione al registro IVA nello Stato membro del cliente.



- (24) La seconda situazione riguarda la fornitura, da parte del professionista, di servizi tramite mezzi elettronici. In questo caso non è richiesta alcuna consegna fisica, poiché i servizi sono forniti per via elettronica. Il professionista può dichiarare e pagare l'IVA in modo semplificato, in conformità delle norme applicabili al MOSS per l'IVA previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. I servizi prestati tramite mezzi elettronici comprendono, ad esempio, i servizi di cloud computing, l'archiviazione dei dati, l'hosting di siti Internet e l'installazione di firewall, l'utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.
- (25) Infine, l'applicazione di condizioni generali di accesso diverse per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente non sarebbe consentita neppure nel caso in cui il professionista offra la fornitura di servizi, e il cliente li riceva, in un luogo fisico, quale la sede del professionista o un altro luogo specifico in cui il professionista offra di fornire servizi, all'interno del territorio in cui egli svolge la sua attività. Tali situazioni riguardano la prestazione di servizi diversi da quelli prestati tramite mezzi elettronici, quali l'alloggio in alberghi, le manifestazioni sportive, il noleggio auto e la vendita di biglietti d'ingresso per festival musicali o parchi divertimento. In tali circostanze, il professionista non è tenuto a iscriversi al registro dell'IVA in un altro Stato membro né a effettuare la consegna transfrontaliera dei beni.
- (26) In tutti questi casi, in virtù delle disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale, di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012, se il professionista non svolge le attività nello Stato membro del consumatore né ivi le dirige, il rispetto del presente regolamento non comporta per il professionista costi aggiuntivi associati alla giurisdizione o a differenze nella legge applicabile. Se, al contrario, il professionista svolge le attività nello Stato membro del consumatore o ivi le dirige, il professionista ha manifestato l'intenzione di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di tale Stato membro e quindi ha potuto tener conto dei costi connessi.
- (27) Il divieto di discriminazione dei clienti, di cui al presente regolamento, non dovrebbe essere inteso in modo da precludere ai professionisti di offrire beni o servizi in Stati membri diversi o a determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e a condizioni generali di accesso diverse, anche predisponendo interfacce online specifiche per paese. Tuttavia, in tali situazioni i professionisti dovrebbero sempre trattare i clienti in modo non discriminatorio, indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di residenza o dal luogo di stabilimento, quando un cliente desidera beneficiare di tali offerte e condizioni generali di accesso. Tale divieto non dovrebbe essere inteso in modo da impedire l'applicazione di condizioni generali di accesso che sono diverse per altri motivi, quali, ad esempio, l'appartenenza a una determinata associazione o i contributi versati al professionista, laddove essi non siano correlati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento. Detto divieto non dovrebbe neppure essere inteso in modo da precludere ai professionisti la facoltà di offrire, su base non discriminatoria, condizioni diverse, inclusi prezzi differenti, in punti vendita diversi, quali negozi e siti Internet, o di fare offerte specifiche solo in un determinato territorio di uno Stato membro.
- (28) Inoltre, tale divieto non dovrebbe incidere sull'applicazione di limitazioni territoriali o di altro tipo all'assistenza postvendita o ai servizi postvendita che il professionista offre al cliente. Pertanto, il presente regolamento non dovrebbe essere inteso in modo da imporre l'obbligo di effettuare una consegna transfrontaliera di beni in un altro Stato membro in cui il professionista non offrirebbe altrimenti ai clienti tale possibilità di consegna. Esso non dovrebbe nemmeno essere inteso nel senso di imporre un obbligo supplementare di sostenere i costi di spedizione, di trasporto, di montaggio e di smontaggio al di là di quanto è stato convenuto per contratto conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe far salve le direttive 1999/44/CE ⁽¹⁾ e 2011/83/UE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (29) La mera conformità al presente regolamento non dovrebbe implicare di per sé l'obbligo per il professionista di rispettare i requisiti giuridici nazionali di carattere non contrattuale relativi ai rispettivi beni e servizi dello Stato membro del cliente, come i requisiti di etichettatura o quelli specifici di settore, o di informare i clienti in merito a tali requisiti.
- (30) I professionisti che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE non sono tenuti al pagamento dell'IVA nello Stato membro in cui sono stabiliti. Per tali professionisti, quando prestano servizi mediante mezzi elettronici, il divieto di applicare condizioni generali di accesso diverse per

⁽¹⁾ Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GUL 171 del 7.7.1999, pag. 12).

⁽²⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 304 del 22.11.2011, pag. 64).



motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente comporterebbe l'obbligo di iscriversi per tenere conto dell'IVA di altri Stati membri e potrebbe comportare costi aggiuntivi, cosa che rappresenterebbe un onere sproporzionato, considerando le dimensioni e le caratteristiche dei professionisti interessati. Pertanto, questi professionisti dovrebbero essere esentati da tale divieto finché è applicabile il suddetto regime.

- (31) In ognuna di tali situazioni ai professionisti, in alcuni casi, può essere impedito di vendere beni o prestare servizi a determinati clienti, o a clienti in determinati territori, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento, in virtù di uno specifico divieto o di un requisito stabilito dal diritto dell'Unione o da leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione. Le leggi degli Stati membri possono inoltre richiedere, conformemente al diritto dell'Unione, ai professionisti di rispettare determinate norme per la fissazione del prezzo dei libri. Ai professionisti non dovrebbe essere impedito di osservare tali leggi, ove necessario.
- (32) Ai sensi del diritto dell'Unione, i professionisti sono liberi, in linea di principio, di decidere quali mezzi di pagamento accettare. A norma del regolamento (UE) n. 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i professionisti che accettano uno strumento di pagamento basato su carta di un marchio e di una categoria specifici non sono obbligati ad accettare carte della stessa categoria, ma di marchi diversi, di strumenti di pagamento basati su carta, oppure altre categorie di carte dello stesso marchio. Pertanto, i professionisti che accettano una carta di debito di un determinato marchio non hanno l'obbligo di accettare una carta di credito di tale marchio o, se accettano carte di credito a uso dei consumatori di un certo marchio, non hanno l'obbligo di accettare anche carte di credito aziendali dello stesso marchio. Allo stesso modo, un professionista che utilizza servizi di disposizione di ordine di pagamento, quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366, non ha l'obbligo di accettare il pagamento, se ciò implica la sottoscrizione di un contratto nuovo o modificato con un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, i professionisti non dovrebbero discriminare fra clienti all'interno dell'Unione, rifiutando di effettuare alcune transazioni o applicando a tali transazioni condizioni di pagamento diverse per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente. In tale particolare contesto, l'ingiustificata disparità di trattamento per motivi legati all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione dovrebbe essere allo stesso modo espressamente vietata. È opportuno inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ vieta già a tutti i beneficiari, compresi i professionisti, di esigere che i conti bancari siano ubicati in un determinato Stato membro per accettare un pagamento in euro. Il professionista dovrebbe mantenere la facoltà di addebitare spese non discriminatorie per l'uso di uno strumento di pagamento, a norma del diritto dell'Unione. Tale diritto è soggetto, inoltre, alle restrizioni introdotte dagli Stati membri a norma dell'articolo 62, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366.
- (33) La direttiva (UE) 2015/2366 ha introdotto rigorosi requisiti di sicurezza relativamente agli ordini e al trattamento dei pagamenti elettronici. Tali requisiti riducono il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di pagamento e per quelli più tradizionali, in particolare per i pagamenti online. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad applicare la cosiddetta autenticazione forte del cliente, un processo di autenticazione che convalida l'identità dell'utente di un servizio di pagamento o di un'operazione di pagamento. Per le operazioni a distanza, come i pagamenti online, i requisiti di sicurezza sono ancora più rigorosi e richiedono un collegamento dinamico all'importo della transazione e al conto del beneficiario per proteggere l'utente, riducendo al minimo i rischi in caso di errori o attacchi fraudolenti. In virtù di tali requisiti, il rischio di frode nei pagamenti per acquisti sul territorio nazionale e oltrefrontiera è stato notevolmente ridotto. Tuttavia, i professionisti, nei casi in cui non abbiano altri mezzi a disposizione per ridurre il rischio di insolvenza del cliente – comprese, in particolare, le difficoltà connesse alla valutazione della sua affidabilità creditizia – dovrebbero essere autorizzati a sospendere la consegna dei beni o la fornitura del servizio fino alla ricezione della conferma che l'operazione di pagamento sia stata correttamente avviata. In caso di addebito diretto, i professionisti dovrebbero essere autorizzati a richiedere il pagamento anticipato mediante bonifico prima di spedire i beni o prestare il servizio. Un trattamento diverso, peraltro, dovrebbe basarsi solo su motivi oggettivi e debitamente giustificati.
- (34) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme sulla concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 TFUE. Segnatamente, il presente regolamento, e nello specifico le disposizioni relative

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GUL 123 del 19.5.2015, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GUL 337 del 23.12.2015, pag. 35).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GUL 94 del 30.3.2012, pag. 22).



all'accesso a beni o servizi, dovrebbe far salvi gli accordi che limitano le vendite attive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione ⁽¹⁾. Gli accordi che impongono ai professionisti l'obbligo di non praticare vendite passive in relazione a determinati clienti o a gruppi di clienti in determinati territori sono generalmente considerati restrittivi della concorrenza e non possono, di norma, essere esentati dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, nei casi in cui si applica tale deroga, o in cui le restrizioni contrattuali non sono coperte dall'articolo 101 TFUE, sussiste il rischio che tali restrizioni siano sfruttate per eludere le disposizioni del presente regolamento. Le pertinenti disposizioni di tali accordi dovrebbero pertanto essere nulle di diritto, qualora impongano ai professionisti l'obbligo di agire in violazione dei divieti stabiliti nel presente regolamento con riferimento all'accesso alle interfacce online, nonché all'accesso ai beni o servizi e ai pagamenti. Tali disposizioni concernono, ad esempio, le restrizioni contrattuali che impediscono a un professionista di rispondere agli ordini non sollecitati di singoli clienti per la vendita di beni, senza consegna, al di fuori del territorio assegnato al professionista dal contratto, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

- (35) Gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organismi incaricati di adottare misure efficaci per garantire il rispetto del presente regolamento. È opportuno che tali organismi, che potrebbero comprendere le autorità giurisdizionali o amministrative, abbiano i poteri necessari a ordinare al professionista di conformarsi al presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire l'adozione di misure efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti in caso di violazione del presente regolamento.
- (36) I consumatori dovrebbero poter ricevere assistenza da parte delle autorità competenti, allo scopo di facilitare la risoluzione delle controversie con i professionisti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, compresi, se del caso, gli organismi istituiti a norma del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (37) Il presente regolamento dovrebbe essere sottoposto periodicamente a valutazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie. Tali valutazioni dovrebbero tenere conto dell'impatto complessivo del presente regolamento sul mercato interno e sul commercio elettronico transfrontaliero. La prima valutazione dovrebbe concentrarsi sull'esame dell'eventuale estensione del divieto di diverse condizioni generali di accesso ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, compresi quelli la cui principale caratteristica consiste nel fornire l'accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, e nel permetterne l'uso, a condizione che il professionista abbia i necessari diritti per i territori interessati. La prima valutazione dovrebbe inoltre esaminare se l'ambito di applicazione del presente regolamento debba essere ampliato per includervi i servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, tenendo debitamente conto della particolarità di ciascuno di essi.
- (38) Al fine di agevolare l'efficace applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento, dovrebbe essere possibile ricorrere ai meccanismi per garantire la cooperazione transfrontaliera tra autorità competenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ anche in relazione a tali norme. Tuttavia, poiché il regolamento (CE) n. 2006/2004 si applica solo riguardo alle leggi che tutelano gli interessi dei consumatori, si dovrebbe poter ricorrere a tali meccanismi solo nei casi in cui il cliente è un consumatore. È opportuno, pertanto modificare, di conseguenza il regolamento (CE) n. 2006/2004. Poiché il regolamento (CE) n. 2006/2004 è abrogato dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ a decorrere dal 17 gennaio 2020, è opportuno che anche detto regolamento sia modificato, al fine di salvaguardare gli interessi dei consumatori.
- (39) Al fine di consentire la proposizione di ricorsi per l'emissione di provvedimenti inibitori volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori rispetto ad atti che violino il presente regolamento, conformemente alla direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, tale direttiva dovrebbe a sua volta essere modificata, in modo da includere, nell'allegato I, un riferimento al presente regolamento. I consumatori dovrebbero altresì essere incoraggiati a utilizzare in maniera adeguata i meccanismi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie concernenti le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online, ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).



- (40) I professionisti, le autorità pubbliche e le altre parti interessate dovrebbero avere un tempo sufficiente per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento e garantirne il rispetto.
- (41) Al fine di conseguire l'obiettivo di contrastare efficacemente la discriminazione diretta e indiretta in base alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dei clienti, è opportuno adottare un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò è necessario per garantire che le norme antidiscriminatorie siano applicate in modo uniforme in tutta l'Unione ed entrino in vigore simultaneamente. Solo un regolamento garantisce il grado di chiarezza, uniformità e certezza del diritto necessario per consentire ai clienti di beneficiare pienamente di tali norme.
- (42) Poiché l'obiettivo del presente regolamento – ovvero impedire la discriminazione diretta e indiretta in base alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dei clienti, compreso il blocco geografico ingiustificato, nelle transazioni con i professionisti all'interno dell'Unione – non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della natura transfrontaliera del problema e dell'insufficiente chiarezza del quadro giuridico vigente, ma, data la portata del problema e i suoi potenziali effetti sugli scambi nel mercato interno, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (43) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto dei suoi articoli 11, 16, 17 e 38,


HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, impedendo i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti, nonché chiarendo ulteriormente talune situazioni in cui un trattamento diverso non può essere giustificato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.
2. Il presente regolamento non si applica a situazioni puramente interne, nelle quali tutti gli elementi rilevanti della transazione siano limitati ad un solo Stato membro.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.
4. Il presente regolamento fa salve le norme applicabili in materia fiscale.
5. Il presente regolamento fa salve le norme applicabili al settore del diritto d'autore e dei diritti connessi, segnatamente le norme di cui alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.
6. Il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile. La conformità al presente regolamento non implica che un professionista diriga le attività verso lo Stato membro della residenza abituale o del domicilio del consumatore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012. In particolare, non si considera che un professionista diriga le attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio per il solo fatto che, agendo a norma degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, non blocchi né limiti l'accesso dei consumatori a un'interfaccia online, non reindirizzi i consumatori, sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza, a una versione di un'interfaccia online diversa da quella cui i consumatori desideravano accedere inizialmente, non applichi condizioni generali di accesso diverse al momento della vendita di beni o della prestazione di servizi nelle situazioni di cui al presente regolamento oppure accetti strumenti di pagamento emessi in un altro Stato membro su base non discriminatoria. Inoltre, non si considera che un professionista, per le sole ragioni sopra indicate, diriga le attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio, qualora il professionista fornisca informazioni e assistenza al consumatore dopo che il contratto è stato stipulato in conformità agli obblighi che incombono sul professionista in virtù del presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GUL 167 del 22.6.2001, pag. 10).




7. L'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE si applica nella misura in cui il presente regolamento non contenga disposizioni più specifiche.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «servizi prestati tramite mezzi elettronici»: i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la loro prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione;
- 2) «commissione interbancaria»: la commissione interbancaria di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 2015/751;
- 3) «strumento di pagamento basato su carta»: lo strumento di pagamento basato su carta di cui all'articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 2015/751;
- 4) «marchio di pagamento»: il marchio di pagamento di cui all'articolo 2, punto 30, del regolamento (UE) n. 2015/751;
- 5) «operazione di pagamento»: l'operazione di pagamento di cui all'articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 6) «servizi di pagamento»: i servizi di pagamento di cui all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 7) «prestatore di servizi di pagamento»: il prestatore di servizi di pagamento di cui all'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 8) «conto di pagamento»: il conto di pagamento di cui all'articolo 4, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 9) «strumento di pagamento»: lo strumento di pagamento di cui all'articolo 4, punto 14, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 10) «addebito diretto»: l'addebito diretto di cui all'articolo 4, punto 23, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 11) «bonifico»: il bonifico di cui all'articolo 4, punto 24, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 12) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- 13) «cliente»: un consumatore che ha la cittadinanza o la propria residenza in uno Stato membro o un'impresa che ha il proprio luogo di stabilimento in uno Stato membro e che riceve un servizio o acquista un bene, o intende farlo, all'interno dell'Unione al fine esclusivo dell'uso finale;
- 14) «condizioni generali di accesso»: tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita netti, che regolano l'accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un professionista, stabiliti, applicati e resi disponibili al pubblico dal professionista, o per conto di quest'ultimo, e che si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra il professionista e il cliente;
- 15) «bene»: qualsiasi bene mobile materiale, ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque imposta dall'autorità giudiziaria;
- 16) «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi siti Internet o parte di essi e applicazioni, tra cui le applicazioni mobili, gestito da un professionista, o per conto di quest'ultimo, che serve a fornire ai clienti l'accesso a beni o servizi del professionista, al fine di effettuare una transazione avente ad oggetto tali beni o servizi;
- 17) «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata, di cui all'articolo 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione;
- 18) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro dell'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto.



Articolo 3

Accesso alle interfacce online

1. Un professionista non può bloccare o limitare, attraverso l'uso di strumenti tecnologici o in altro modo, l'accesso di un cliente alla sua interfaccia online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

2. Un professionista non può, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, reindirizzare tale cliente ad una versione della sua interfaccia online diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente, per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non vi abbia esplicitamente acconsentito.

In caso di reindirizzamento con l'esplicito consenso del cliente, la versione dell'interfaccia online del professionista cui il cliente desiderava accedere inizialmente deve restare facilmente accessibile al cliente in questione.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco o la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalle leggi degli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione cui sono soggette le attività del professionista.

In tali casi, il professionista è tenuto a fornire ai clienti una spiegazione chiara e specifica dei motivi per cui il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento è necessario al fine di garantire il rispetto del requisito giuridico in questione. Tale spiegazione è fornita nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava inizialmente accedere.

Articolo 4

Accesso a beni o servizi

1. Un professionista non può applicare diverse condizioni generali di accesso a beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle situazioni in cui quest'ultimo intende:

- a) acquistare da un professionista beni che sono consegnati in un luogo di uno Stato membro ove il professionista ne offre la consegna ai sensi delle sue condizioni generali di accesso o che sono ritirati presso un luogo concordato tra il professionista e il cliente in uno Stato membro in cui le predette condizioni generali di accesso offrono tale opzione;
- b) ricevere da un professionista servizi tramite mezzi elettronici diversi dai servizi che consistono principalmente nel fornire l'accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l'uso;
- c) ricevere da un professionista servizi diversi da quelli prestati tramite mezzi elettronici in un luogo fisico nel territorio di uno Stato membro in cui il professionista esercita la sua attività.


2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce ai professionisti di offrire condizioni generali di accesso, ivi compresi prezzi di vendita netti, che siano diverse tra Stati membri o all'interno di uno Stato membro e che siano offerte ai clienti in un territorio specifico o a gruppi specifici di clienti su base non discriminatoria.

3. La mera conformità al divieto di cui al paragrafo 1 non implica di per sé che il professionista sia tenuto a rispettare i requisiti giuridici nazionali di carattere non contrattuale relativi ai rispettivi beni e servizi dello Stato membro del cliente o di informare i clienti in merito a tali requisiti.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai professionisti esentati dall'IIVA in base alle disposizioni del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.

5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica quando una disposizione specifica prevista dal diritto dell'Unione o dalle leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione impedisce al professionista di vendere beni o fornire servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori.

Per quanto riguarda la vendita di libri, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce al professionista di applicare prezzi diversi ai clienti in determinati territori, qualora sia tenuto a farlo in base a leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.



*Articolo 5***Non discriminazione per motivi legati al pagamento**

1. Un professionista non può, nell'ambito dei mezzi di pagamento dallo stesso accettati, applicare condizioni diverse a un'operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione, se:
 - a) l'operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria;
 - b) i requisiti di autenticazione sono soddisfatti a norma della direttiva (UE) 2015/2366; e
 - c) le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal professionista.
2. Ove giustificato da motivi oggettivi, il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di sospendere la consegna dei beni o la fornitura del servizio finché non avrà ricevuto la conferma del fatto che l'operazione di pagamento sia stata correttamente avviata.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di addebitare spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012, a meno che nel diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'attività del professionista non siano stati introdotti il divieto o la limitazione del diritto di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento a norma dell'articolo 62, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366. Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal professionista per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

*Articolo 6***Accordi sulle vendite passive**

1. Fatti salvi il regolamento (UE) n. 330/2010 e l'articolo 101 TFUE, il presente regolamento non concerne né gli accordi che limitano le vendite passive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 – che riguardano le operazioni non rientranti nell'ambito di applicazione dei divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento – né gli accordi che limitano le vendite attive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010.
2. Le disposizioni degli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010, impongono ai professionisti l'obbligo di agire in violazione dei divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento sono nulle di diritto.

*Articolo 7***Esecuzione**

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri stabiliscono le norme che prevedono le misure applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e ne garantiscono l'attuazione. Le misure previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono comunicate alla Commissione e pubblicate sul sito Internet di quest'ultima.

*Articolo 8***Assistenza ai consumatori**

Ogni Stato membro designa uno o più organismi cui compete fornire assistenza pratica ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista derivante dall'applicazione del presente regolamento.



Articolo 9

Clausola di revisione

1. Entro il 23 marzo 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Nel fare questo, la Commissione prende in considerazione l'impatto complessivo del regolamento sul mercato interno e sul commercio elettronico transfrontaliero, compreso, in particolare, l'onere amministrativo e finanziario supplementare che potrebbe gravare sui professionisti a causa dell'esistenza di regimi diversi di regolamentazione applicabili in materia di diritto contrattuale dei consumatori. Tale relazione, ove necessario, è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici.

2. La prima valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata, in particolare, allo scopo di valutare l'ambito di applicazione del presente regolamento, così come la portata del divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), nonché di stabilire se il presente regolamento debba applicarsi anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, inclusa la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l'uso, a condizione che il professionista abbia i necessari diritti per i territori interessati.

Articolo 10

Modifiche dei regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e della direttiva 2009/22/UE

1. All'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il punto seguente:

«22. Il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1), solo nel caso in cui il cliente è un consumatore ai sensi dell'articolo 2, punto 12, di tale regolamento.».

2. All'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente:

«27. Il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1), solo nel caso in cui il cliente è un consumatore ai sensi dell'articolo 2, punto 12, di tale regolamento.».

3. All'allegato I della direttiva 2009/22/CE è aggiunto il punto seguente:

«16. Il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1)».


Articolo 11

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2018.

2. Tuttavia, l'articolo 6 si applica alle disposizioni degli accordi conclusi prima del 2 marzo 2018, che sono conformi all'articolo 101 TFUE e a qualsiasi altra norma equivalente di diritto nazionale della concorrenza, a decorrere dal 23 marzo 2020.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018

Per il Parlamento europeo

La presidente

L. PAVLOVA

Per il Consiglio

Il presidente

A. TAJANI



Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto del testo dell'articolo 9 concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Fatto salvo il suo diritto di iniziativa sancito dal trattato, la Commissione indica, nel presente contesto, che, a norma dell'articolo 9, nella prima valutazione del regolamento in questione, da effettuare entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, valuterà attentamente l'attuazione del regolamento e il suo contributo all'efficace funzionamento del mercato interno. A tal fine, terrà conto delle crescenti aspettative dei consumatori, in particolare di coloro che non hanno accesso ai servizi protetti dal diritto d'autore.

Nell'ambito della valutazione, la Commissione eseguirà anche un'analisi sostanziale della fattibilità e dei potenziali costi e benefici derivanti da eventuali modifiche all'ambito di applicazione del regolamento, in particolare la possibilità di sopprimere dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'esclusione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti e nel permetterne l'uso, a condizione che il professionista abbia i necessari diritti per i territori interessati, tenendo debitamente conto delle probabili conseguenze che un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento avrebbe sui consumatori, sulle imprese e sui settori interessati, in tutta l'Unione europea. La Commissione analizzerà attentamente anche se in altri settori, compresi quelli non trattati dalla direttiva 2006/123/CE che non rientrano neanche nell'ambito di applicazione del regolamento a norma del suo articolo 1, paragrafo 3, come i servizi nel settore dei trasporti e i servizi audiovisivi, debbano essere eliminate eventuali restrizioni ingiustificate rimanenti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento.

Qualora la valutazione giunga alla conclusione che l'ambito di applicazione del regolamento debba essere modificato, la Commissione la correrà conseguentemente di una proposta legislativa.

18CE0859

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/303 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2018

relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di *Reynoutria sachalinensis* in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 3 novembre 2011 la società Marrone Bio innovations ha presentato al Regno Unito una domanda di approvazione della sostanza attiva estratto di *Reynoutria sachalinensis*.
- (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, lo Stato membro relatore ha informato il richiedente e gli altri Stati membri dell'ammissibilità della domanda in data 21 marzo 2012 e ha informato la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») in data 11 maggio 2012.
- (3) Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, per l'impiego proposto dal richiedente. In data 22 luglio 2014 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità.
- (4) L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione.
- (5) Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva estratto di *Reynoutria sachalinensis*⁽²⁾ in data 31 agosto 2015.
- (6) Con lettera del 16 ottobre 2017 la società Marrone Bio innovations ha ritirato la sua domanda di approvazione dell'estratto di *Reynoutria sachalinensis*. Dato il ritiro della domanda, non è opportuno approvare l'estratto di *Reynoutria sachalinensis* a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (7) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa all'estratto di *Reynoutria sachalinensis* a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance *Reynoutria sachalinensis* extract. EFSA Journal 2015;13(9):4221, 73 pagg. disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.



- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva estratto di *Reynoutria sachalinensis* non è approvata.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0860



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/304 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2018

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2018) 955]

(I testi in lingua danese, estone, francese, greca, inglese, italiana, olandese, polacca, portoghese, spagnola e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio ⁽²⁾ e, dal 1° gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.
- (2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione.
- (4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.
- (5) È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.
- (6) Gli importi esclusi dal finanziamento dell'Unione dalla presente decisione devono tenere conto anche delle riduzioni e delle sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto dette riduzioni e sospensioni sono di natura provvisoria e lasciano impregiudicate le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento.
- (7) Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi ⁽³⁾.

⁽¹⁾ G.U. 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (G.U. 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Ares(2018)693441.



- (8) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 1 dicembre 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione



ALLEGATO


Decisione: 56

Voce di bilancio: 6701


| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|---|-----------------------|---|--------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| BE | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2014 | Carenze in due controlli essenziali: 1) «Controlli destinati a verificare l'accesso all'aiuto richiesto» e 2) «Esecuzione di controlli in loco in numero sufficiente». | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 1 401 667,45 | 0,00 | - 1 401 667,45 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2015 | Carenze in due controlli essenziali: 1) «Controlli destinati a verificare l'accesso all'aiuto richiesto» e 2) «Esecuzione di controlli in loco in numero sufficiente». | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 3 048 613,14 | 0,00 | - 3 048 613,14 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2016 | Carenze in due controlli essenziali: 1) «Controlli destinati a verificare l'accesso all'aiuto richiesto» e 2) «Esecuzione di controlli in loco in numero sufficiente». | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 454 962,80 | 0,00 | - 454 962,80 |
| | | | | | Totale BE: | EUR | - 4 905 243,39 | 0,00 | - 4 905 243,39 |
| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
| CY | Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009 | 2015 | Carenze nei controlli essenziali sui controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità dell'aiuto, nel numero e nella qualità dei controlli in loco e nelle verifiche della correttezza del calcolo dell'aiuto, anche per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni | IMPORTO FORETTARIO | 25,00 % | EUR | - 743 559,01 | - 5 021,96 | - 738 537,05 |
| | Condizionalità | 2015 | Riscossione dell'importo risultante da sovrapposizione | IMPORTO FORETTARIO | 10,00 % | EUR | 0,00 | 743,15 | - 743,15 |
| | | | | | Totale CY: | EUR | - 743 559,01 | - 4 278,81 | - 739 280,20 |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|---|-----------------------|--|----------------------|-------------|--------|--------------|-----------|---------------------|
| DK | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2014 | Mancata esecuzione del controllo essenziale: controllo per stabilire l'accesso all'aiuto richiesto (modifiche) — Programma operativo 2013 | IMPORTO FOREFETTARIO | 10,00 % | EUR | - 77 482,99 | 0,00 | - 77 482,99 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2015 | Mancata esecuzione del controllo essenziale: controllo per stabilire l'accesso all'aiuto richiesto (modifiche) — Programma operativo 2013 | IMPORTO FOREFETTARIO | 10,00 % | EUR | - 1 004,19 | 0,00 | - 1 004,19 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2015 | Mancata esecuzione del controllo essenziale: controllo per stabilire l'accesso all'aiuto richiesto (modifiche) — Programma operativo 2014 | IMPORTO FOREFETTARIO | 10,00 % | EUR | - 50 929,21 | 0,00 | - 50 929,21 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2016 | Mancata esecuzione del controllo essenziale: controllo per stabilire l'accesso all'aiuto richiesto (modifiche) — Programma operativo 2015 | IMPORTO FOREFETTARIO | 10,00 % | EUR | - 33 919,75 | 0,00 | - 33 919,75 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2016 | Mancata esecuzione del controllo essenziale: controllo per stabilire l'accesso all'aiuto richiesto (modifiche) — Programma operativo 2016 | IMPORTO FOREFETTARIO | 10,00 % | EUR | - 3 746,21 | 0,00 | - 3 746,21 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2015 | Carenze nei controlli essenziali: controlli per stabilire l'accesso all'aiuto richiesto (approvazioni) ed esecuzione di controlli in loco in numero sufficiente - Programma operativo 2014 | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 148 588,55 | 0,00 | - 148 588,55 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2016 | Carenze nei controlli essenziali: controlli per stabilire l'accesso all'aiuto richiesto (approvazioni) ed esecuzione di controlli in loco in numero sufficiente - Programma operativo 2015 | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 203 788,65 | 0,00 | - 203 788,65 |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|---|-----------------------|--|----------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2016 | Carenze nei controlli essenziali: controllo per stabilire l'accesso all'aiuto richiesto (approvazioni) ed esecuzione di controlli in loco in numero sufficiente - Programma operativo 2016 | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 93 947,04 | 0,00 | - 93 947,04 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2014 | Carenze nei controlli essenziali: controllo per stabilire l'accesso all'aiuto richiesto (approvazioni) ed esecuzione di controlli in loco in numero sufficiente - Programma operativo 2013 | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 69 031,56 | 0,00 | - 69 031,56 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2015 | Carenze nei controlli essenziali: controllo per stabilire l'accesso all'aiuto richiesto (approvazioni) ed esecuzione di controlli in loco in numero sufficiente - Programma operativo 2013 | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 894,66 | 0,00 | - 894,66 |
| | | | | | Totale DK: | EUR | - 683 332,81 | 0,00 | - 683 332,81 |
| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
| EE | Condizionalità | 2014 | Nessun controllo dei CGO 1 e CGO 5 al di fuori della zona Natura 2000 e nessun controllo efficiente della norma BCAA relativa alla rotazione delle colture, anno di domanda 2013 | IMPORTO FOREFETTARIO | 2,00 % | EUR | - 165 629,58 | - 8,70 | - 165 620,88 |
| | Condizionalità | 2015 | Nessun controllo efficace della norma BCAA relativa alla rotazione delle colture, anno di domanda 2014 | IMPORTO FOREFETTARIO | 2,00 % | EUR | - 222 292,54 | - 48,45 | - 222 244,09 |
| | Condizionalità | 2014 | carenza nella griglia di valutazione degli obblighi veterinari, applicazione erronea della ripetizione e della tolleranza applicata ai marchi auricolari mancanti, anno di domanda 2013 | UNA TANTUM | | EUR | - 5 199,82 | 0,00 | - 5 199,82 |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettificata % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|---|-----------------------|---|--------------------|-------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | Condizionalità | 2015 | carenza nella griglia di valutazione degli obblighi veterinari, applicazione erronea della ripetizione e della tolleranza applicata ai marchi auricolari mancanti, anno di domanda 2014 | UNA TANTUM | | EUR | - 23 685,66 | 0,00 | - 23 685,66 |
| | Condizionalità | 2016 | carenza nella griglia di valutazione degli obblighi veterinari, applicazione erronea della ripetizione e della tolleranza applicata ai marchi auricolari mancanti, anno di domanda 2015 | UNA TANTUM | | EUR | - 11 745,83 | 0,00 | - 11 745,83 |
| | | | | | Totale EE: | EUR | - 428 553,43 | - 57,15 | - 428 496,28 |
| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettificata % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
| ES | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2014 | Carenza nel controllo per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto - Comunità autonoma di Valencia | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 899 575,15 | 0,00 | - 899 575,15 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2015 | Carenza nel controllo per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto - Comunità autonoma di Valencia | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 772 727,27 | 0,00 | - 772 727,27 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2016 | Carenza nel controllo per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto - Comunità autonoma di Valencia | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 1 005 671,79 | 0,00 | - 1 005 671,79 |
| | Certificazione | 2015 | Errori noti nel FEAGA NON SIGC per l'esercizio finanziario 2015 | UNA TANTUM | | EUR | - 38 949,69 | 0,00 | - 38 949,69 |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|----------------|-----------------------|---|----------------------|-------------|--------|--------------|------------|---------------------|
| | Condizionalità | 2016 | Elementi mancanti per i CGO 16 e 17 (suini e vitelli) | IMPORTO FOREFETTARIO | 2,00 % | EUR | - 300 289,12 | 0,00 | - 300 289,12 |
| | Condizionalità | 2013 | Portata e qualità dei controlli in loco: Copertura insufficiente del CGO 11, elementi mancanti CGO 16 e 17. Comunicazione delle risultanze: Relazioni di controllo inadeguate per le BCAA e il CGO 1 + 5 Applicazione corretta delle sanzioni: Regime sanzionatorio per i CGO 7 + 8 | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 4 571,41 | 0,00 | - 4 571,41 |
| | Condizionalità | 2014 | Portata e qualità dei controlli in loco: Copertura insufficiente del CGO 11, elementi mancanti CGO 16 e 17. Comunicazione delle risultanze: Relazioni di controllo inadeguate per le BCAA e il CGO 1 + 5 Applicazione corretta delle sanzioni: Regime sanzionatorio per i CGO 7 + 8 | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 817 690,48 | - 6 308,46 | - 811 382,02 |
| | Condizionalità | 2015 | Portata e qualità dei controlli in loco: Copertura insufficiente del CGO 11, elementi mancanti CGO 16 e 17. Comunicazione delle risultanze: Relazioni di controllo inadeguate per le BCAA e il CGO 1 + 5 Applicazione corretta delle sanzioni: Regime sanzionatorio per i CGO 7 + 8 | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 795 478,95 | 0,00 | - 795 478,95 |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|---|-----------------------|--|------------|-------------------|------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| | Condizionalità | 2014 | Portata e qualità dei controlli in loco Corretta applicazione delle sanzioni amministrative | UNA TANTUM | | EUR | - 305 781,24 | - 9 506,08 | - 296 275,16 |
| | Condizionalità | 2015 | Portata e qualità dei controlli in loco Corretta applicazione delle sanzioni amministrative | UNA TANTUM | | EUR | - 326 996,52 | 0,00 | - 326 996,52 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2014 | Costi specifici - Misure ambientali - Spagna | UNA TANTUM | | EUR | - 2 354 959,99 | - 37 337,46 | - 2 317 622,53 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2015 | Costi specifici - Misure ambientali - Spagna | UNA TANTUM | | EUR | - 1 410 165,94 | 0,00 | - 1 410 165,94 |
| | Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri | 2016 | Costi specifici - Misure ambientali - Spagna | UNA TANTUM | | EUR | - 1 226 301,84 | 0,00 | - 1 226 301,84 |
| | | | | | Totale ES: | EUR | - 10 259 159,39 | - 53 152,00 | - 10 206 007,39 |
| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
| FR | Certificazione | 2015 | Importi non versati al beneficiario | UNA TANTUM | | EUR | - 3 582,52 | 0,00 | - 3 582,52 |
| | Controllo delle operazioni | 2015 | Anomalie rilevate in un controllo non mantenute nonostante la mancanza di prove valide nella risposta del beneficiario | UNA TANTUM | | EUR | - 315 360,32 | 0,00 | - 315 360,32 |
| | Certificazione | 2015 | Massimale non applicato alle spese di un programma di promozione | UNA TANTUM | | EUR | - 1 205,52 | 0,00 | - 1 205,52 |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|----------------------------|-----------------------|---|--------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Misure di promozione | 2015 | Spese non ammissibili | UNA TANTUM | | EUR | - 43,23 | 0,00 | - 43,23 |
| | Misure di promozione | 2016 | Spese non ammissibili | UNA TANTUM | | EUR | - 2 307,64 | 0,00 | - 2 307,64 |
| | Certificazione | 2015 | Errore nel calcolo dell'aiuto | UNA TANTUM | | EUR | - 26,04 | 0,00 | - 26,04 |
| | Misure di promozione | 2011 | Appalto pubblico | IMPORTO FORETTARIO | 25,00 % | EUR | - 12 847,81 | 0,00 | - 12 847,81 |
| | Misure di promozione | 2012 | Appalto pubblico | IMPORTO FORETTARIO | 25,00 % | EUR | - 28 531,03 | 0,00 | - 28 531,03 |
| | Misure di promozione | 2013 | Appalto pubblico | IMPORTO FORETTARIO | 25,00 % | EUR | - 30 952,82 | 0,00 | - 30 952,82 |
| | Misure di promozione | 2014 | Appalto pubblico | IMPORTO FORETTARIO | 25,00 % | EUR | - 36 623,83 | 0,00 | - 36 623,83 |
| | Misure di promozione | 2015 | Appalto pubblico | IMPORTO FORETTARIO | 25,00 % | EUR | - 33 421,85 | 0,00 | - 33 421,85 |
| | Misure di promozione | 2016 | Appalto pubblico | IMPORTO FORETTARIO | 25,00 % | EUR | - 33 285,15 | 0,00 | - 33 285,15 |
| | Controllo delle operazioni | 2015 | Prove di riverifica - differenza negli importi calcolati | UNA TANTUM | | EUR | - 22,15 | 0,00 | - 22,15 |
| | | | | | Totale FR: | EUR | - 498 209,91 | 0,00 | - 498 209,91 |
| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
| GR | Controllo delle operazioni | 2011 | Carenze nei controlli ex post relativi all'esercizio finanziario 2011 | IMPORTO FORETTARIO | 0,50 % | EUR | - 119 748,86 | 0,00 | - 119 748,86 |
| | Controllo delle operazioni | 2012 | Carenze nei controlli ex post relativi all'esercizio finanziario 2012 | IMPORTO FORETTARIO | 0,50 % | EUR | - 204 033,17 | 0,00 | - 204 033,17 |



| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Controllo delle operazioni | 2013 | Carenze nei controlli ex post relativi all'esercizio finanziario 2013 | IMPORTO FORETTARIO | 0,50 % | EUR | - 166 301,76 | 0,00 | - 166 301,76 |
| | Controllo delle operazioni | 2014 | Carenze nei controlli ex post relativi all'esercizio finanziario 2014 | IMPORTO FORETTARIO | 0,50 % | EUR | - 98 019,80 | 0,00 | - 98 019,80 |
| | | | | | Totale GR: | EUR | - 588 103,59 | 0,00 | - 588 103,59 |
| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
| IT | Condizionalità | 2015 | PS - Anno di domanda 2014 - Mancanza dei controlli del CGO 12 - Carenze nelle verifiche del CGO 11 | IMPORTO FORETTARIO | 2,00 % | EUR | - 29 114,62 | - 65,77 | - 29 048,85 |
| | Condizionalità | 2016 | PS - Anno di domanda 2014 - Mancanza dei controlli del CGO 12 - Carenze nelle verifiche del CGO 11 | IMPORTO FORETTARIO | 2,00 % | EUR | - 267,75 | 0,00 | - 267,75 |
| | Condizionalità | 2016 | PS - Anno di domanda 2015 - Mancanza dei controlli del CGO 12 - Carenze nelle verifiche del CGO 11 | IMPORTO FORETTARIO | 2,00 % | EUR | - 39 163,32 | 0,00 | - 39 163,32 |
| | Condizionalità | 2017 | PS - Anno di domanda 2015 - Mancanza dei controlli del CGO 12 - Carenze nelle verifiche del CGO 11 | IMPORTO FORETTARIO | 2,00 % | EUR | - 679,35 | 0,00 | - 679,35 |
| | Latte - latte nelle scuole | 2014 | Controlli in loco incompleti: carenze nella qualità dei controlli in loco (controlli essenziali); assenza di verifica (durante i controlli in loco) dell'esistenza, dei contenuti e dell'ubicazione del manifesto sul regime europeo di distribuzione di latte nelle scuole (controllo complementare). | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 88 557,31 | 0,00 | - 88 557,31 |



| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------|-------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | Latte - latte nelle scuole | 2015 | Controlli in loco incompleti: carenze nella qualità dei controlli in loco (controlli essenziali); assenza di verifica (durante i controlli in loco) dell'esistenza, dei contenuti e dell'ubicazione del manifesto sul regime europeo di distribuzione di latte nelle scuole (controllo complementare). | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 105 852,81 | 0,00 | - 105 852,81 |
| | Latte - latte nelle scuole | 2016 | Controlli in loco incompleti: carenze nella qualità dei controlli in loco (controlli essenziali); assenza di verifica (durante i controlli in loco) dell'esistenza, dei contenuti e dell'ubicazione del manifesto sul regime europeo di distribuzione di latte nelle scuole (controllo complementare). | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 84 911,30 | 0,00 | - 84 911,30 |
| | Apicoltura | 2014 | Nessuna supervisione dei compiti delegati alle amministrazioni regionali e ai ministeri: assenza di una supervisione adeguata della procedura (controllo complementare) e assenza di valutazione dei risultati dei controlli effettuati (controllo complementare) | IMPORTO FORETTARIO | 2,00 % | EUR | - 55 066,50 | 0,00 | - 55 066,50 |
| | Apicoltura | 2015 | Nessuna supervisione dei compiti delegati alle amministrazioni regionali e ai ministeri: assenza di una supervisione adeguata della procedura (controllo complementare) e assenza di valutazione dei risultati dei controlli effettuati (controllo complementare) | IMPORTO FORETTARIO | 2,00 % | EUR | - 54 104,65 | 0,00 | - 54 104,65 |
| | | | | | Totale IT: | EUR | - 457 717,61 | - 65,77 | - 457 651,84 |
| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
| PT | Irregolarità | 2014 | Debiti riportati scorrettamente nelle tabelle dell'allegato III, cui non è stata applicata la regola 50/50 | UNA TANTUM | | EUR | - 1 052 101,05 | 0,00 | - 1 052 101,05 |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Irregolarità | 2014 | Ritardi osservati nel procedimento di recupero per i casi ripresi dall'IFAP da un precedente organismo pagatore | UNA TANTUM | | EUR | - 741 737,97 | 0,00 | - 741 737,97 |
| | Irregolarità | 2014 | ritardi osservati nei procedimenti di recupero relativi a casi individuali | UNA TANTUM | | EUR | - 104 962,96 | 0,00 | - 104 962,96 |
| | Aiuti diretti disaccoppiati | 2015 | Carenze nei controlli incrociati e nei controlli in loco - anno di domanda 2014 | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 3 242 209,73 | 0,00 | - 3 242 209,73 |
| | Aiuti diretti disaccoppiati | 2016 | Carenze nei controlli incrociati e nei controlli in loco - anno di domanda 2014 | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 3 715,50 | 0,00 | - 3 715,50 |
| | Aiuti diretti disaccoppiati | 2016 | Carenze nei controlli incrociati e nei controlli in loco - anno di domanda 2015 | IMPORTO FOREFETTARIO | 2,00 % | EUR | - 884 717,49 | 0,00 | - 884 717,49 |
| | Aiuti diretti disaccoppiati | 2016 | Carenze nei controlli incrociati e nei controlli in loco - anno di domanda 2015 | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 3 590 150,34 | 0,00 | - 3 590 150,34 |
| | | | | | Totale Pt: | EUR | - 9 619 595,04 | 0,00 | - 9 619 595,04 |


| Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------|-----------------|-------------|---------------------|
| EUR | - 28 183 474,18 | - 57 553,73 | - 28 125 920,45 |

Voce di bilancio: 6711


| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|----------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|--------|-------------|-----------|---------------------|
| EE | Condizionalità | 2014 | Nessun controllo dei CGO 1 e CGO 5 al di fuori della zona Natura 2000 e nessun controllo efficiente della norma BCAA relativa alla rotazione delle colture, anno di domanda 2013 | IMPORTO FOREFETTARIO | 2,00 % | EUR | - 77 416,43 | 0,00 | - 77 416,43 |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Retifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|----------------|-----------------------|---|--------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | Condizionalità | 2015 | Nessun controllo efficace della norma BCAA relativa alla rotazione delle colture, anno di domanda 2014 | IMPORTO FORETTARIO | 2,00 % | EUR | - 19 774,20 | 0,00 | - 19 774,20 |
| | | | | | Totale EE: | EUR | - 97 190,63 | 0,00 | - 97 190,63 |
| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Retifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
| ES | Certificazione | 2015 | Retifica relativa all'EPP sul FEASR | UNA TANTUM | | EUR | - 668 699,81 | 0,00 | - 668 699,81 |
| | Certificazione | 2015 | Retifica finanziaria corrispondente all'errore noto sul FEASR non SIGC per l'esercizio finanziario 2015 | UNA TANTUM | | EUR | - 11 440,01 | 0,00 | - 11 440,01 |
| | Certificazione | 2015 | Retifica finanziaria per il FEAGA NON SIGC per l'esercizio finanziario 2015 | UNA TANTUM | | EUR | - 113 175,10 | 0,00 | - 113 175,10 |
| | Condizionalità | 2016 | Elementi mancanti per i CGO 16 e 17 (suini e vitelli) | IMPORTO FORETTARIO | 2,00 % | EUR | - 21 343,86 | 0,00 | - 21 343,86 |
| | Condizionalità | 2013 | Portata e qualità dei controlli in loco: Copertura insufficiente del CGO 11, elementi mancanti CGO 16 e 17. Comunicazione delle risultanze: Relazioni di controllo inadeguate per le BCAA e il CGO 1 + 5 Applicazione corretta delle sanzioni: Regime sanzionatorio per i CGO 7 + 8 | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 762,38 | 0,00 | - 762,38 |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Retifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|----------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Condizionalità | 2014 | Portata e qualità dei controlli in loco: Copertura insufficiente del CGO 11, elementi mancanti CGO 16 e 17. Comunicazione delle risultanze: Relazioni di controllo inadeguate per le BCAA e il CGO 1+5 Applicazione corretta delle sanzioni: Regime sanzionatorio per i CGO 7+8 | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 62 486,64 | 0,00 | - 62 486,64 |
| | Condizionalità | 2015 | Portata e qualità dei controlli in loco: Copertura insufficiente del CGO 11, elementi mancanti CGO 16 e 17. Comunicazione delle risultanze: Relazioni di controllo inadeguate per le BCAA e il CGO 1+5 Applicazione corretta delle sanzioni: Regime sanzionatorio per i CGO 7+8 | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 59 547,37 | 0,00 | - 59 547,37 |
| | Condizionalità | 2016 | Portata e qualità dei controlli in loco: Copertura insufficiente del CGO 11, elementi mancanti CGO 16 e 17. Comunicazione delle risultanze: Relazioni di controllo inadeguate per le BCAA e il CGO 1+5 Applicazione corretta delle sanzioni: Regime sanzionatorio per i CGO 7+8 | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 921,49 | 0,00 | - 921,49 |
| | | | | | Totale ES: | EUR | - 938 376,66 | 0,00 | - 938 376,66 |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---|--------------------|-------------|--------|----------------|-----------|---------------------|-------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|----------------|------|----------------|------|---|--------------------|---------|-----|----------------|------|----------------|
| FR | Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013) | 2014 | Carenze nel funzionamento di 5 controlli essenziali e mancanza di un controllo complementare. | IMPORTO FORETTARIO | 10,00 % | EUR | - 2 027 152,90 | 0,00 | - 2 027 152,90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2015 | Carenze nel funzionamento di 5 controlli essenziali e mancanza di un controllo complementare. | IMPORTO FORETTARIO | 10,00 % | EUR | - 8 656 384,25 | 0,00 | - 8 656 384,25 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | Carenze nel funzionamento di 5 controlli essenziali e mancanza nell'esecuzione di un controllo complementare. | IMPORTO FORETTARIO | 10,00 % | EUR | - 4 018 872,63 | 0,00 | - 4 018 872,63 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GB | Certificazione | 2015 | Liquidazione dei conti del FEASR - ultimo anno di esecuzione Q1-Q5 — «errore noto» stabilito | UNA TANTUM | | EUR | - 213 546,87 | 0,00 | - 213 546,87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Totale GB: | EUR | - 213 546,87 | 0,00 | - 213 546,87 | | | | | | | | | | | |
| GR | FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) | 2012 | carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 120 897,57 | 0,00 | - 120 897,57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettificata % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|---|-----------------------|---|----------------------|---------------|--------|--------------|-----------|---------------------|
| | FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) | 2013 | carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 303 292,01 | 0,00 | - 303 292,01 |
| | Sviluppo rurale FEASR - Investimenti - beneficiari privati | 2014 | carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 553 152,71 | 0,00 | - 553 152,71 |
| | Sviluppo rurale FEASR - Investimenti - beneficiari privati | 2015 | carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 437 893,87 | 0,00 | - 437 893,87 |
| | Sviluppo rurale FEASR - Investimenti - beneficiari privati | 2016 | carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 822 852,07 | 0,00 | - 822 852,07 |
| | FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) | 2010 | selezione inappropriata dei progetti | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 30 749,91 | 0,00 | - 30 749,91 |
| | FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) | 2011 | selezione inappropriata dei progetti | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 49 826,52 | 0,00 | - 49 826,52 |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettificata % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------|----------------|-----------|---------------------|
| | FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) | 2012 | selezione inappropriata dei progetti | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 119 551,88 | 0,00 | - 119 551,88 |
| | FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) | 2013 | selezione inappropriata dei progetti | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 201 254,10 | 0,00 | - 201 254,10 |
| | Sviluppo rurale FEASR - Investimenti - beneficiari pubblici | 2014 | selezione inappropriata dei progetti | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 830 312,29 | 0,00 | - 830 312,29 |
| | Sviluppo rurale FEASR - Investimenti - beneficiari pubblici | 2014 | selezione inappropriata dei progetti | IMPORTO FORETTARIO | 10,00 % | EUR | - 6 136 480,21 | 0,00 | - 6 136 480,21 |
| | Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari pubblici | 2015 | selezione inappropriata dei progetti | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 703 301,49 | 0,00 | - 703 301,49 |
| | Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati | 2015 | selezione inappropriata dei progetti | IMPORTO FORETTARIO | 10,00 % | EUR | - 2 155 409,32 | 0,00 | - 2 155 409,32 |



| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|---|-----------------------|--|--------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) | 2010 | Selezione inappropriata dei progetti | IMPORTO FORETTARIO | 10,00 % | EUR | - 554 055,15 | - 487 979,28 | - 66 075,87 |
| | FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) | 2011 | Selezione inappropriata dei progetti | IMPORTO FORETTARIO | 10,00 % | EUR | - 1 220 515,76 | - 656 150,49 | - 564 365,27 |
| | FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) | 2012 | Selezione inappropriata dei progetti | IMPORTO FORETTARIO | 10,00 % | EUR | - 1 828 268,31 | - 996 721,66 | - 831 546,65 |
| | FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) | 2013 | Selezione inappropriata dei progetti | IMPORTO FORETTARIO | 10,00 % | EUR | - 1 801 318,58 | - 871 203,34 | - 930 115,24 |
| | | | | | Totale GR: | EUR | - 17 869 131,75 | - 3 012 054,77 | - 14 857 076,98 |
| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
| HU | FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013) | 2014 | Controlli amministrativi sull'ammissibilità delle spese e la ragionevolezza dei costi - spese di segreteria per la rete rurale nazionale | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 9 628,57 | 0,00 | - 9 628,57 |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettificata % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|---|-----------------------|---|----------------------|---------------|--------|----------------|-----------|---------------------|
| | FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013) | 2015 | Controlli amministrativi sull'ammissibilità delle spese e la ragionevolezza dei costi - spese di segreteria per la rete rurale nazionale | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 58 417,95 | 0,00 | - 58 417,95 |
| | Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari pubblici | 2016 | Controlli amministrativi sull'ammissibilità delle spese e la ragionevolezza dei costi - spese di segreteria per la rete rurale nazionale | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 21 014,37 | 0,00 | - 21 014,37 |
| | Sviluppo rurale FEASR - Investimenti - beneficiari pubblici | 2014 | Carenze nel controllo essenziale «verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme pertinenti in materia di appalti» | IMPORTO FOREFETTARIO | 3,00 % | EUR | - 1 689 987,98 | 0,00 | - 1 689 987,98 |
| | Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati | 2015 | Carenze nel controllo essenziale «verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme pertinenti in materia di appalti» | IMPORTO FOREFETTARIO | 3,00 % | EUR | - 159 748,42 | 0,00 | - 159 748,42 |
| | Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari pubblici | 2015 | Carenze nel controllo essenziale «verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme pertinenti in materia di appalti» | IMPORTO FOREFETTARIO | 3,00 % | EUR | - 1 369 614,85 | 0,00 | - 1 369 614,85 |
| | FEASR sviluppo rurale (2014 — 2020), misure con sostegno forfettario | 2015 | Carenze nel controllo essenziale «verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme pertinenti in materia di appalti» | IMPORTO FOREFETTARIO | 3,00 % | EUR | - 934 232,55 | 0,00 | - 934 232,55 |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettificata % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|---|-----------------------|---|--------------------|---------------|--------|----------------|-----------|---------------------|
| | Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati | 2016 | Carenze nel controllo essenziale «verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme pertinenti in materia di appalti» | IMPORTO FORETTARIO | 3,00 % | EUR | - 25 148,56 | 0,00 | - 25 148,56 |
| | Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari pubblici | 2016 | Carenze nel controllo essenziale «verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme pertinenti in materia di appalti» | IMPORTO FORETTARIO | 3,00 % | EUR | - 335 499,23 | 0,00 | - 335 499,23 |
| | FEASR sviluppo rurale (2014 — 2020), misure con sostegno forfettario | 2016 | Carenze nel controllo essenziale «verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme pertinenti in materia di appalti» | IMPORTO FORETTARIO | 3,00 % | EUR | - 108 319,82 | 0,00 | - 108 319,82 |
| | Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati | 2016 | Carenza nella verifica dei criteri di ammissibilità | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 1 049 828,99 | 0,00 | - 1 049 828,99 |
| | FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) | 2013 | Carenza nella verifica dei criteri di selezione | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 2 107 770,83 | 0,00 | - 2 107 770,83 |
| | Sviluppo rurale FEASR - Investimenti - beneficiari privati | 2014 | Carenza nella verifica dei criteri di selezione | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 3 591 328,19 | 0,00 | - 3 591 328,19 |




| Stato membro | ESERCIZIO FINANZIARIO | Misura | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|-----------------------|---|---|----------------------|-------------------|------------|------------------------|-------------|------------------------|
| | 2015 | Sviluppo rurale FEASR - Investimenti - beneficiari privati | Carenza nella verifica dei criteri di selezione | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 3 760 449,18 | 0,00 | - 3 760 449,18 |
| | 2015 | Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari pubblici | Spese non ammissibili — «indennità di riabilitazione» | UNA TAN-TUM | | EUR | - 78 404,09 | 0,00 | - 78 404,09 |
| | | | | | Totale HU: | EUR | - 15 299 393,58 | 0,00 | - 15 299 393,58 |
| Stato membro | ESERCIZIO FINANZIARIO | Misura | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
| IT | 2012 | FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) | M121 - Valutazione della ragionevolezza dei costi facendo uso di un appropriato sistema valutativo | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 1 050,85 | 0,00 | - 1 050,85 |
| | 2013 | FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) | M121 e M311 - Valutazione della ragionevolezza dei costi facendo uso di un appropriato sistema valutativo | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 44 795,62 | 0,00 | - 44 795,62 |
| | 2014 | Sviluppo rurale FEASR - Investimenti - beneficiari privati | M121 e M311 - Valutazione della ragionevolezza dei costi facendo uso di un appropriato sistema valutativo | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 683 051,22 | 0,00 | - 683 051,22 |




| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettificata % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|---|-----------------------|--|----------------------|---------------|--------|--------------|-----------|---------------------|
| | FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013) | 2013 | M123 - Valutazione della ragionevolezza dei costi facendo uso di un apposito sistema valutativo | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 69 906,41 | 0,00 | - 69 906,41 |
| | Sviluppo rurale FEASR - Investimenti - beneficiari privati | 2014 | M123 - Valutazione della ragionevolezza dei costi facendo uso di un apposito sistema valutativo | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 187 357,16 | 0,00 | - 187 357,16 |
| | Sviluppo rurale FEASR (2014 — 2020) Misure soggette al SIGC | 2016 | Misura 10 - Informazioni insufficienti nelle relazioni sui controlli in loco. | IMPORTO FOREFETTARIO | 2,00 % | EUR | - 372 560,23 | 0,00 | - 372 560,23 |
| | Condizionalità | 2015 | SR - Anno di domanda 2014 - Mancanza dei controlli del CGO 12 - Carenze nelle verifiche del CGO 11 | IMPORTO FOREFETTARIO | 2,00 % | EUR | - 424,78 | 0,00 | - 424,78 |
| | Condizionalità | 2016 | SR - Anno di domanda 2014 - Mancanza dei controlli del CGO 12 - Carenze nelle verifiche del CGO 11 | IMPORTO FOREFETTARIO | 2,00 % | EUR | - 11 664,44 | 0,00 | - 11 664,44 |
| | Condizionalità | 2017 | SR - Anno di domanda 2014 - Mancanza dei controlli del CGO 12 - Carenze nelle verifiche del CGO 11 | IMPORTO FOREFETTARIO | 2,00 % | EUR | - 6,64 | 0,00 | - 6,64 |
| | Condizionalità | 2016 | SR - Anno di domanda 2015 - Mancanza dei controlli del CGO 12 - Carenze nelle verifiche del CGO 11 | IMPORTO FOREFETTARIO | 2,00 % | EUR | - 22 843,51 | 0,00 | - 22 843,51 |



| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|--|-----------------------|--|--------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Condizionalità | 2017 | SR - Anno di domanda 2015 - Mancanza dei controlli del CGO 12 - Carenze nelle verifiche del CGO 11 | IMPORTO FORETTARIO | 2,00 % | EUR | - 2 984,28 | 0,00 | - 2 984,28 |
| | | | | | Totale IT: | EUR | - 1 396 645,14 | 0,00 | - 1 396 645,14 |
| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
| NL | Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie) | 2014 | Misura 216 - EF 2014: Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme nazionali e alla regolamentazione dell'Unione | UNA TANTUM | | EUR | - 73 468,75 | 0,00 | - 73 468,75 |
| | Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati | 2015 | Misura 216 - EF 2015: Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme nazionali e alla regolamentazione dell'Unione | UNA TANTUM | | EUR | - 41 982,05 | 0,00 | - 41 982,05 |
| | | | | | Totale NL: | EUR | - 115 450,80 | 0,00 | - 115 450,80 |
| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettifica % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
| PL | FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013) | 2013 | carenze riscontrate nei controlli amministrativi effettuati dalla Polonia per l'assistenza tecnica nell'ambito del PSR 2007-2013 relativa ai costi degli appalti | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 611 934,31 | 0,00 | - 611 934,31 |



| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettificata % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|---|-----------------------|--|----------------------|---------------|--------|----------------|-----------|---------------------|
| | FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013) | 2014 | carenze riscontrate nei controlli amministrativi effettuati dalla Polonia per l'assistenza tecnica nell'ambito del PSR 2007-2013 relativa ai costi degli appalti | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 225 106,61 | 0,00 | - 225 106,61 |
| | Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari pubblici | 2015 | carenze riscontrate nei controlli amministrativi effettuati dalla Polonia per l'assistenza tecnica nell'ambito del PSR 2007-2013 relativa ai costi degli appalti | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 452 711,75 | 0,00 | - 452 711,75 |
| | Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari pubblici | 2016 | carenze riscontrate nei controlli amministrativi effettuati dalla Polonia per l'assistenza tecnica nell'ambito del PSR 2007-2013 relativa ai costi degli appalti | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 24 793,37 | 0,00 | - 24 793,37 |
| | FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013) | 2013 | carenze riscontrate nei controlli amministrativi effettuati dalla Polonia per l'assistenza tecnica nell'ambito del PSR 2007-2013 relativa al costo del personale | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 364 619,66 | 0,00 | - 364 619,66 |
| | FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013) | 2014 | carenze riscontrate nei controlli amministrativi effettuati dalla Polonia per l'assistenza tecnica nell'ambito del PSR 2007-2013 relativa al costo del personale | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 1 268 615,21 | 0,00 | - 1 268 615,21 |
| | Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari pubblici | 2015 | carenze riscontrate nei controlli amministrativi effettuati dalla Polonia per l'assistenza tecnica nell'ambito del PSR 2007-2013 relativa al costo del personale | IMPORTO FOREFETTARIO | 5,00 % | EUR | - 998 547,68 | 0,00 | - 998 547,68 |



| Stato membro | Misura | ESERCIZIO FINANZIARIO | Motivo | Tipo | Rettificata % | Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|--------------|--|-----------------------|--|--------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari pubblici | 2016 | carenze riscontrate nei controlli amministrativi effettuati dalla Polonia per l'assistenza tecnica nell'ambito del PSR 2007-2013 relativa al costo del personale | IMPORTO FORETTARIO | 5,00 % | EUR | - 806 758,57 | 0,00 | - 806 758,57 |
| | | | | | Totale PL: | EUR | - 4 753 087,16 | 0,00 | - 4 753 087,16 |

| Valuta | Importo | Deduzioni | Impatto finanziario |
|------------|-----------------|----------------|---------------------|
| EUR | - 55 385 232,37 | - 3 012 054,77 | - 52 373 177,60 |

18CE0861



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/305 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/927 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2016

[notificata con il numero C(2018) 1095]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,


considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/927 della Commissione ⁽²⁾ ha liquidato, per l'esercizio finanziario 2016, i conti di tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l'organismo pagatore austriaco «Zollamt Salzburg», l'organismo pagatore bulgaro «State Fund Agriculture», l'organismo pagatore cipriota «Cyprus Agricultural Payments Organization», l'organismo pagatore danese «Danish Agrifish Agency», l'organismo pagatore francese FranceAgriMer, l'organismo pagatore italiano AGEA e l'organismo pagatore maltese Agriculture and «Rural Payments Agency».
- (2) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato. A norma dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a dichiarare nei conti annuali le conseguenze finanziarie che sono a loro carico in applicazione del paragrafo 2 del medesimo articolo. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽³⁾ specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero nel 2016. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
- (3) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione devono essere inclusi nei conti annuali ai sensi dell'articolo 29, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.
- (4) Le riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 presentate nella decisione di esecuzione (UE) 2017/927, allegato I (colonna e) riguardano solo il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/927 della Commissione, del 29 maggio 2017, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2016 (GUL 140 del 31.5.2017, pag. 25).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).



- (5) Vi sono ancora importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) ⁽¹⁾.
- (6) Al fine di disporre di un quadro completo degli importi imputati agli Stati membri per l'STSR e per motivi di efficienza amministrativa, la decisione di esecuzione (UE) 2017/927 dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/927 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e III della presente decisione.»;

- 2) il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2017/927.


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36).



ALLEGATO

«ALLEGATO III


LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - FEAGA

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (*)

| Stato membro | Valuta | in valuta nazionale | in euro |
|--------------|--------|---------------------|-----------|
| AT (**) | EUR | — | — |
| BE | EUR | — | — |
| BG (**) | BGN | — | — |
| CY (**) | EUR | — | — |
| CZ | CZK | 921 575,65 | — |
| DE | EUR | — | — |
| DK (**) | DKK | — | — |
| EE | EUR | — | — |
| ES | EUR | — | — |
| FI | EUR | — | — |
| FR (**) | EUR | — | — |
| UK | GBP | — | — |
| EL | EUR | — | — |
| HR | HRK | — | — |
| HU | HUF | 16 220 213,00 | — |
| IE | EUR | — | — |
| IT (**) | EUR | — | — |
| LT | EUR | — | — |
| LU | EUR | — | — |
| LV | EUR | — | 79 564,29 |
| MT (**) | EUR | — | — |
| NL | EUR | — | — |
| PL | PLN | 613 728,36 | — |
| PT | EUR | — | — |
| RO | RON | — | — |
| SE | SEK | — | — |
| SI | EUR | — | 7 533,56 |
| SK | EUR | — | 77 341,87 |

(*) Solo le rettifiche relative all'STSR sono comunicate nel presente allegato.

(**) Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata una volta che i conti sono proposti per la liquidazione.»



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/306 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2017

che stabilisce le specifiche per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per quanto riguarda il merluzzo bianco e la passera di mare nelle attività di pesca del Mar Baltico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla pesca dell'aringa e dello spratto nonché alla pesca a fini industriali a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, nelle attività di pesca del Mar Baltico diverse da quelle di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento l'obbligo di sbarco si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 alle specie che definiscono le attività di pesca e a decorrere dal 1° gennaio 2017 a tutte le altre specie soggette a limiti di cattura. Il merluzzo bianco è considerato una specie che definisce talune attività di pesca nel Mar Baltico. La passera di mare è pescata principalmente come cattura accessoria in taluni tipi di pesca del merluzzo bianco. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica quindi al merluzzo bianco a decorrere dal 1° gennaio 2015 e alla passera di mare a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (4) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che, qualora per l'attività di pesca in questione non sia adottato un piano pluriennale, la Commissione può adottare un piano in materia di rigetti che specifichi le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco su base temporanea.
- (5) Il regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti per le attività di pesca del salmone, dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico. Tale piano in materia di rigetti comprende, tra l'altro, un'esenzione dall'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco e il salmone in considerazione dell'alto tasso di sopravvivenza dimostrato per tali specie, come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1380/2013. Il regolamento (UE) n. 1396/2014 scade il 31 dicembre 2017.

⁽¹⁾ GUL 191 del 15.7.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico (GUL 370 del 30.12.2014, pag. 40).



- (6) Il regolamento (UE) 2016/1139 istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. Il piano pluriennale contiene inoltre disposizioni relative allo stock di passera di mare. L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni connesse all'obbligo di sbarco mediante un atto delegato sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.
- (7) Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mar Baltico. Il 31 maggio 2017, dopo aver sentito il Consiglio consultivo per il Mar Baltico e ricevuto il contributo degli organismi scientifici competenti, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune ⁽¹⁾.
- (8) La raccomandazione comune propone che l'esenzione dall'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco e la passera di mare catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa e la taglia minima di riferimento per la conservazione per il merluzzo bianco, previste dal regolamento (UE) n. 1396/2014, continuino ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2017.
- (9) La raccomandazione comune è basata su prove scientifiche relative all'alto tasso di sopravvivenza presentate dal forum regionale per la pesca nel Mar Baltico (BALTFISH) ed è stata verificata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (10) Lo CSTEP ha affermato che sarebbero utili informazioni più particolareggiate sulla passera di mare per valutare la rappresentatività e la qualità della stima del tasso di sopravvivenza dei rigetti. Il comitato ha concluso che, poiché tali attrezzi funzionano intrappolando il pesce all'interno di una struttura statica contrariamente, ad esempio, alle reti da posta impiglianti o agli ami, è ragionevole presumere che la mortalità dovuta a questi attrezzi sia bassa.
- (11) Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e pertanto, in base all'articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno che siano incluse nel presente regolamento.
- (12) A norma dell'articolo 15, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1139, possono essere stabilite taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. La taglia minima di 35 cm per il merluzzo bianco stabilita dal regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 dovrebbe continuare ad applicarsi, tenuto conto del fatto che in base al parere dello CSTEP possono sussistere fondati motivi biologici per fissare a 35 cm la taglia minima di riferimento per la conservazione.
- (13) Il regolamento (UE) 2016/1139 non fissa alcun limite di tempo per l'applicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco legate al tasso di sopravvivenza. È pertanto opportuno assicurare che l'impatto di tale esenzione sia riesaminato periodicamente sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Qualora emergano nuovi elementi, l'esenzione dovrebbe essere riesaminata di conseguenza.
- (14) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'obbligo di sbarco per un periodo di cinque anni decorrente dal 20 luglio 2016. È pertanto opportuno riesaminare l'impatto delle esenzioni dall'obbligo di sbarco legate al tasso di sopravvivenza nel terzo anno di applicazione del presente regolamento.
- (15) Poiché il regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento specifica le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per quanto riguarda il merluzzo bianco e la passera di mare catturati nella pesca dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

⁽¹⁾ Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello del BALTFISH su una bozza di piano in materia di rigetti per il Mar Baltico, trasmessa il 31 maggio 2017.



*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e III d, quali specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 3***Esenzione legata al tasso di sopravvivenza**

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica al merluzzo bianco e alla passera di mare catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa nella pesca dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco.

2. Gli esemplari di tali specie catturati in assenza di un contingente disponibile, o la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nelle circostanze di cui al paragrafo 1, sono rilasciati in mare.

*Articolo 4***Taglia minima di riferimento per la conservazione**

La taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco nel Mar Baltico è fissata a 35 cm.

*Articolo 5***Disposizioni finali**

1. Entro il 1° marzo 2019 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto trasmettono alla Commissione informazioni che consentano di valutare la rappresentatività e la qualità della stima del tasso di sopravvivenza dei rigetti di esemplari di passera di mare catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa.

2. Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 1° agosto 2019.

*Articolo 6***Revisione dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza**


La Commissione, sulla base del parere dello CSTEP, valuta l'impatto dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza sugli stock considerati e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock nel terzo anno di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0863



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/307 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2018

che estende alle carni derivate da polli da ingrasso (*Gallus gallus*) destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti la *Salmonella* spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera b),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare, con alcune garanzie speciali per gli alimenti di origine animale destinati ai mercati finlandese e svedese. Di conseguenza, gli operatori del settore alimentare che intendono commercializzare carni derivate da animali specificati in tali Stati membri devono rispettare determinate norme con riguardo alla *Salmonella*. Le partite di tali carni devono altresì essere accompagnate da un documento commerciale che attesti che le carni sono state sottoposte a prove microbiologiche con esito negativo conformemente alla legislazione dell'Unione.
- (2) Inoltre il regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione ⁽²⁾ specifica tali garanzie speciali, stabilendo norme sul campionamento delle carni e sui metodi microbiologici per l'esame di tali campioni e definisce un documento commerciale che accompagna le partite di carne.
- (3) Il 5 ottobre 2007 la *Danish Veterinary and Food Administration* (Amministrazione veterinaria e alimentare danese) ha presentato una domanda alla Commissione affinché alla Danimarca venissero riconosciute le garanzie speciali relative alla *Salmonella* nelle carni derivate da polli da ingrasso (*Gallus gallus*) per l'intero suo territorio secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004. La domanda comprende una descrizione del programma di controllo della *Salmonella* nelle carni derivate da polli da ingrasso (*Gallus gallus*) applicato dalla Danimarca.
- (4) Nella riunione del 18 giugno 2008 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha approvato un documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Documento di orientamento sui requisiti minimi dei programmi di controllo della *Salmonella* ai fini del riconoscimento della loro equivalenza a quelli approvati per la Finlandia e la Svezia per le carni e le uova della specie *Gallus gallus*» ⁽³⁾ («documento di orientamento»).
- (5) Il programma di controllo della *Salmonella* nelle carni derivate da polli da ingrasso (*Gallus gallus*) applicato dalla Danimarca è riconosciuto equivalente a quello approvato per la Finlandia e la Svezia ed è conforme al documento di orientamento. Tuttavia, la prevalenza della *Salmonella* nei branchi di riproduttori di *Gallus gallus* danesi superava il limite superiore proposto nel documento di orientamento, quindi non è stata considerata equivalente alla situazione in Finlandia e in Svezia.
- (6) Il 6 febbraio 2017 la *Danish Veterinary and Food Administration* ha fornito dati sulla prevalenza di *Salmonella* nei branchi allevati per la riproduzione, nei riproduttori adulti, nei polli da ingrasso e nella carne di *Gallus gallus*, per il periodo 2011-2016. Le prevalenze per il periodo 2015-2016 sono conformi ai limiti superiori stabiliti nel documento di orientamento.
- (7) È quindi opportuno estendere le garanzie speciali alle partite di carni derivate da polli da ingrasso (*Gallus gallus*) destinate alla Danimarca. Inoltre dovrebbero essere applicate a tali partite le norme del regolamento (CE) n. 1688/2005 riguardanti il campionamento di tali carni, i metodi microbiologici per l'esame di tali campioni e il documento commerciale.

⁽¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GUL 271 del 15.10.2005, pag. 17).

⁽³⁾ https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf



- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Danimarca è autorizzata ad applicare alle partite di carni derivate da polli da ingrasso (*Gallus gallus*), quali definite nell'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinate alla Danimarca le garanzie speciali riguardanti la *Salmonella* spp. stabilite dall'articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento.

Articolo 2

Le partite di carni di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un documento commerciale conforme al modello previsto dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 1688/2005.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0864



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/308 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2018

che stabilisce norme tecniche di attuazione per la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le definizioni per l'individuazione e la trasmissione di informazioni da parte delle autorità di risoluzione al fine di informare l'Autorità bancaria europea del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 17, terzo comma,


considerando quanto segue:

- (1) Le autorità di risoluzione hanno ricevuto il compito di fissare, per ciascun ente, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) secondo le disposizioni e le procedure di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE, come specificato ulteriormente dal regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 16, della direttiva 2014/59/UE le autorità di risoluzione sono tenute, in coordinamento con le autorità competenti, a comunicare all'ABE i requisiti minimi stabiliti. Per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni all'ABE, dovrebbero essere elaborati formati, modelli e definizioni uniformi, in modo tale da facilitare il controllo da parte di tale autorità delle decisioni relative al MREL e da garantire una valutazione significativa della convergenza degli approcci in tutta l'Unione.
- (3) Per quanto riguarda i gruppi soggetti al MREL consolidato, è opportuno chiarire quale autorità di risoluzione debba trasmettere all'ABE le informazioni relative, in primo luogo, al MREL determinato per l'impresa madre interessata e, in secondo luogo, al MREL applicato alle filiazioni, sulla base di una decisione congiunta dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e dell'autorità di risoluzione responsabile della filiazione su base individuale o di una decisione presa dall'autorità di risoluzione della filiazione in mancanza di una decisione congiunta. Al fine di garantire che l'ABE riceva le informazioni necessarie relative all'impresa madre e alle filiazioni, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo pertinente, in coordinamento con l'autorità di vigilanza su base consolidata, dovrebbe essere tenuta a informare l'ABE del MREL per l'impresa madre determinato sia su base individuale sia su base consolidata e le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni del gruppo, in coordinamento con le autorità competenti, dovrebbero essere tenute a informare l'ABE del MREL che è stato fissato per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione.
- (4) Al fine di promuovere la convergenza delle prassi in materia di decisioni relative al MREL e di rafforzare il ruolo di controllo dell'ABE, è opportuno stabilire periodi di comunicazione e date di presentazione uniformi per la trasmissione delle informazioni all'ABE da parte delle autorità di risoluzione.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GUL 237 del 3.9.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni incluse in tutti i modelli

1. Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, trasmettono all'ABE le informazioni specificate nei modelli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento, al fine di informarla del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) e, se del caso, del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 13, della direttiva 2014/59/UE, entrambi fissati su base individuale e consolidata per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 16, della direttiva.
2. Per quanto riguarda gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a un MREL consolidato, le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, trasmettono all'ABE anche le informazioni specificate nel modello di cui all'allegato III.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, quando indicato nel modello di cui all'allegato II, le autorità di risoluzione forniscono informazioni qualitative per spiegare, con la massima diligenza possibile, i motivi delle decisioni relative al MREL, includendo, se del caso, riferimenti a piani di risoluzione individuali o di gruppo, decisioni pubbliche o dichiarazioni politiche delle autorità di risoluzione, o altri documenti giustificativi.
4. I termini utilizzati nell'allegato II hanno il significato attribuito loro nelle disposizioni pertinenti indicate nella relativa colonna della tabella figurante nell'allegato.

Articolo 2

Obbligo di comunicazione semplificata per gli enti soggetti a esenzione e per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero

1. In deroga all'articolo 1 del presente regolamento, per gli enti per cui si è rinunciato all'applicazione del MREL a norma dell'articolo 45, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione trasmettono all'ABE le informazioni specificate nell'allegato I e nelle colonne da 10 a 90 dell'allegato II e, per gli enti facenti parte di un gruppo soggetto al MREL consolidato, nell'allegato III del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 1 del presente regolamento, per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450, le autorità di risoluzione trasmettono all'ABE le informazioni specificate nell'allegato I e nelle colonne da 10 a 120 dell'allegato II e, per gli enti facenti parte di un gruppo soggetto al MREL consolidato, nell'allegato III del presente regolamento.


Articolo 3

Autorità incaricata della comunicazione per i gruppi

Per i gruppi soggetti al MREL consolidato, le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 devono essere presentate come segue:

- a) la competente autorità di risoluzione a livello di gruppo, in coordinamento con l'autorità di vigilanza su base consolidata, informa l'ABE del MREL determinato su base individuale e del MREL determinato su base consolidata per l'impresa madre nell'Unione o l'impresa madre di cui all'articolo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) l'autorità di risoluzione competente, in coordinamento con l'autorità competente, informa l'ABE del MREL da applicare alle filiazioni del gruppo nella loro giurisdizione su base individuale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).



*Articolo 4***Periodi di comunicazione e date di presentazione**

1. Le autorità di risoluzione trasmettono le informazioni di cui all'articolo 1 senza indebiti ritardi dopo aver adottato o aggiornato la decisione che stabilisce il MREL.
2. Le autorità di risoluzione trasmettono entro il 30 aprile di ciascun anno le informazioni di cui all'articolo 2 per il MREL determinato o ancora in applicazione alla data del 1° aprile dello stesso anno.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Informazioni sull'autorità di risoluzione incaricata della comunicazione

| | |
|--|----------------|
| Autorità di risoluzione incaricata della comunicazione | |
| | |
| Data di presentazione | |
| | |
| Persona di contatto | |
| | |
| | Nome e cognome |
| | E-mail |
| | Telefono |
| | |
| Commenti generali (se applicabile) | |
| | |




ALLEGATO II

Informazioni MREL

| Informazioni obbligatorie | | | | | | | | | | Modello di comunicazione semplificato (se «SI» nella colonna 90) | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|--|------|--|--|--|--|
| Da compilare per tutti gli enti | | | | | | | | | | Per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | | |
| Riferimenti giuridici | Articolo 45, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2014/59/UE o articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 806/2014 | | Informazioni generali | | | | Articolo 45, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2014/59/UE o articolo 12, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 806/2014 | | Modello di comunicazione semplificato (se applicabile) | Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/962 della Commissione | Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | Articolo 1, paragrafo 5, lettera b), punti i), o articolo 1, paragrafo 5, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
| | Identificativo del soggetto giuridico (codice «LEI») | Requisito consolidato o individuale? | Denominazione dell'entità | Stato membro di costituzione | L'autorità di risoluzione incaricata della comunicazione è l'autorità di risoluzione a livello di gruppo? | Data della decisione sul MREL o della decisione di esenzione | L'autorità di risoluzione ha rinunciato all'applicazione del MREL? | Note | Modello di comunicazione semplificato (se applicabile) | Categoria di ente (se applicabile) | MREL uguale al normale importo per l'assorbimento delle perdite? | Tipi di rettifica dell'importo per l'assorbimento delle perdite (se applicabile) |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

(1) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).




| Informazioni non obbligatorie per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|---|---|------|------------|---|--|------|---------------------|------------------------------|------|----------------------|-------------------------------|------|--------------------------|-----|
| Tipo di requisito | Passività totali e fondi propri | Importo complessivo dell'esposizione al rischio | | | | Denominatore del coefficiente di leva finanziaria | | | | Importo per l'assorbimento delle perdite | | | | | | | | | |
| | | Corren- ti | Data di riferimen- to della comuni- cazione dell'ele- mento della col- on- na 140 | Corren- te | Data di riferimen- to della comuni- cazione dell'ele- mento della col- on- na 160 | Presunto dopo la risolu- zione | Note | Corren- te | Data di riferimen- to della comuni- cazione dell'ele- mento della col- on- na 200 | Presunto dopo la risolu- zione | Note | Rettifica al rialzo | Tipoi di rettifica al rialzo | Note | Rettifica al ribasso | Tipoi di rettifica al ribasso | Note | Totale (240 + 250 + 280) | |
| Articolo 45, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2014/59/UE | Articolo 7, para- grafo 2, del regola- mento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| MREL stabi- lito con decisione congiunta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(¹) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).




| Informazioni non obbligatorie per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | | Importo della ricapitalizzazione | | | | Rettifiche relative a impedimenti alla possibilità di risoluzione, dimensioni, rischio sistemico e contributi all'SGD | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|------|--|--|---|
| Articolo 2, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | Articolo 2, paragrafi 7 e 8, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | Articolo 2, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | Articolo 2, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | Articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | Articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | Articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | Totale (410 + 430 + 450) | Per l'esclusione dal bail-in | Per dimensioni e rischio sistemico | Per i contributi dell'SGD al finanziamento della risoluzione | Note | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Articolo 2, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | Articolo 2, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione |
| 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).



| Informazioni non obbligatorie per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Valutazione combinata del MREL | | | | | Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione (se applicabili) | | | | | | | | | |
| Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione | Articolo 45, paragrafo 13, della direttiva 2014/59/UE | Data in cui deve essere soddisfatto il requisito della colonna 490 | Tipo di disposizioni transitorie | MREL programmato (in % delle passività totali e dei fondi propri) | Data di applicazione prevista | MREL programmato (in % delle passività totali e dei fondi propri) | Data di applicazione prevista | MREL programmato (in % delle passività totali e dei fondi propri) | Data di applicazione prevista | | | | |
| Totale (310 + 400 + 470) | MREL in % passività totali e dei fondi propri (480/140) | Percentuale del MREL da soddisfare attraverso strumenti di bail-in contrattuale | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 |
| 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).



ALLEGATO III
Luogo del MREL

| Ente | | | Impresa madre ultima | | | Impresa madre nell'Unione: | | | Impresa madre immediata pertinente | | |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Identificativo del soggetto giuridico (codice «LEI») | Denominazione dell'entità | Stato membro di costituzione | Codice LEI | Denominazione dell'entità | Paese di costituzione | Codice LEI | Denominazione dell'entità | Stato membro di costituzione | Codice LEI | Denominazione dell'entità | Paese di costituzione |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

18CE0865



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/309 DELLA COMMISSIONE
del 1º marzo 2018

relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propineb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/39/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva propineb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva propineb, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2019.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione del propineb è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto valutativo per il rinnovo e il 1º ottobre 2015 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 15 novembre 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le proprie conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che il propineb soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha concluso che la valutazione del rischio per i consumatori derivante dall'alimentazione non poteva essere realizzata per i prodotti di origine vegetale e animale. Sulla base dei dati disponibili nel fascicolo, non è stato possibile completare la valutazione dei pertinenti metaboliti del propineb.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.


⁽²⁾ Direttiva 2003/39/CE della Commissione, del 15 maggio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive propineb e propizamide (GUL 124 del 20.5.2003, pag. 30).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUL 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GUL 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propineb*. EFSA Journal 2016;14(11):4605, 26 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4605.



- (9) L'Autorità ha inoltre evidenziato un settore critico che suscita preoccupazione in relazione al propineb ed è connesso alle proprietà di interferenza endocrina del pertinente metabolita 4-metilimidazolidina-2-tione (PTU), che è classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2 e che ha la tiroide come organo bersaglio per la tossicità.
- (10) L'Autorità non ha inoltre potuto ultimare la valutazione del rischio per le larve di api e ha concluso che non era possibile escludere un rischio elevato per lo sviluppo delle larve di api dovuto al propineb.
- (11) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha chiesto al richiedente di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.
- (12) Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare le preoccupazioni relative alla sostanza.
- (13) Sulla base dei rischi individuati non è stato accertato, in relazione a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È pertanto opportuno non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva propineb in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
- (14) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (15) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti propineb.
- (16) Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti propineb tale periodo dovrebbe terminare al più tardi il 22 giugno 2019.
- (17) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato la scadenza del propineb fino al 31 gennaio 2019, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.
- (18) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del propineb a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva


L'approvazione della sostanza attiva propineb non è rinnovata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 54 relativa al propineb.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (GU L 16 del 20.1.2018, pag. 8).



*Articolo 3***Misure transitorie**

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propineb entro il 22 giugno 2018.

*Articolo 4***Periodo di tolleranza**

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina entro il 22 giugno 2019.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0866



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/310 DELLA COMMISSIONE**del 1º marzo 2018****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal
2 marzo 2018**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione ⁽²⁾, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
- (4) A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
- (5) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 2 marzo 2018, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (6) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 2 marzo 2018 i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GUL 187 del 21.7.2010, pag. 5).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2018

Per la Commissione,


a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

—



ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 2 marzo 2018

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazio all'importazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (EUR/t) |
|---------------|--|--|
| 1001 11 00 | FRUMENTO (grano) duro da seme | 0,00 |
| 1001 19 00 | FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme | 0,00 |
| | di qualità media, diverso da quello da seme | 0,00 |
| | di qualità bassa, diverso da quello da seme | 0,00 |
| ex 1001 91 20 | FRUMENTO (grano) tenero da seme | 0,00 |
| ex 1001 99 00 | FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme | 0,00 |
| 1002 10 00 | SEGALA da seme | 0,56 |
| 1002 90 00 | SEGALA non destinata alla semina | 0,56 |
| 1005 10 90 | GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido | 0,56 |
| 1005 90 00 | GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽³⁾ | 0,56 |
| 1007 10 90 | SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina | 0,56 |
| 1007 90 00 | SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina | 0,56 |

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez,
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

⁽²⁾ Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.



ALLEGATO II

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEI DAZI FISSATI NELL'ALLEGATO I

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

| | Frumento tenero ⁽¹⁾ | Granturco |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| Borsa | Minneapolis | Chicago |
| Quotazione | 193,300 | 117,450 |
| Premio sul Golfo | 84,902 | 21,549 |
| Premio sui Grandi Laghi | — | — |


(EUR/t)

⁽¹⁾ Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

| | |
|---|--------------|
| Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: | 17,471 EUR/t |
| Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: | — EUR/t |

18CE0867



DECISIONE (UE) 2018/311 DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2018

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2014/242/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian ⁽²⁾ («accordo») istituisce un comitato misto («comitato misto»). Prevede, in particolare, che il comitato misto controlli l'applicazione dell'accordo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.
- (3) Gli orientamenti comuni sono necessari per garantire che le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri applichino l'accordo in piena coerenza e per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le disposizioni della legislazione delle parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽⁴⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁵⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,


⁽¹⁾ GUL 128 del 30.4.2014, pag. 47.

⁽²⁾ GUL 128 del 30.4.2014, pag. 49.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GUL 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁽⁵⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 64 del 7.3.2002, pag. 20).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
E. ZAHARIEVA



PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../201... DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO SULLA
FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA
DELL'AZERBAIGIAN**

del ...

sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian ⁽¹⁾ («accordo»),
in particolare l'articolo 12,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a...

Per l'Unione europea

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

⁽¹⁾ GU UEL 128 del 30.4.2014, pag. 49.



ALLEGATO

ORIENTAMENTI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO SULLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN

Scopo dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sulla facilitazione del rilascio dei visti («accordo»), entrato in vigore il 1° settembre 2014, è agevolare, su base di reciprocità, le procedure di rilascio dei visti per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni ai cittadini dell'Unione e della Repubblica dell'Azerbaigian.

L'accordo istituisce, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione e della Repubblica dell'Azerbaigian.

I presenti orientamenti, adottati dal comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo («comitato misto»), sono volti a garantire un'attuazione armonizzata dell'accordo da parte delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari degli Stati membri Schengen e della Repubblica dell'Azerbaigian. I presenti orientamenti non formano parte dell'accordo e pertanto non sono giuridicamente vincolanti. È fortemente raccomandato, tuttavia, che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente quando applica l'accordo.

I presenti orientamenti sono destinati a essere aggiornati alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione dell'accordo sotto la responsabilità del comitato misto.

Per garantire un'attuazione costante e armonizzata dell'accordo e conformemente al regolamento interno del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti, le parti hanno convenuto di prendere contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto, al fine di trattare le questioni urgenti. In occasione della successiva riunione del comitato misto saranno presentate relazioni dettagliate su tali questioni e sui contatti informali.

I. ASPETTI GENERALI

1.1. Scopo e campi di applicazione

L'articolo 1 dell'accordo stabilisce quanto segue: «Lo scopo del presente accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni».

L'accordo si applica a tutti i cittadini dell'Unione e della Repubblica dell'Azerbaigian che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal paese in cui risiedono.

L'accordo non si applica agli apolidi titolari di permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro o dalla Repubblica dell'Azerbaigian. A tale categoria di persone si applicano le norme dell'acquis dell'Unione in materia di visti e il diritto nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian.

1.2. Campo di applicazione dell'accordo


L'articolo 2 dell'accordo stabilisce quanto segue:

«1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian solo in quanto gli stessi non siano esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Repubblica dell'Azerbaigian, dell'Unione o degli Stati membri, o in virtù del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2. Le materie non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto di rilasciare il visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri o dal diritto dell'Unione.».

Fatto salvo l'articolo 10 (che prevede l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaigian titolari di un passaporto diplomatico valido), l'accordo non pregiudica le norme esistenti in materia di obbligo del visto e di esenzioni dal visto. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio ⁽¹⁾, ad esempio, consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo del visto, tra le altre categorie di persone, i membri degli equipaggi civili di aerei e navi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU UE L 81 del 21.3.2001, pag. 1).



In tale contesto è opportuno aggiungere che, conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽¹⁾, tutti gli Stati membri Schengen devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno rilasciati dagli altri Stati membri Schengen come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Tutti gli Stati membri Schengen accettano i titoli di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati Schengen ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio «codice dei visti» ⁽²⁾ disciplina tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali la determinazione dello Stato membro Schengen competente per il trattamento della domanda di visto, i motivi di rifiuto del visto, il diritto di ricorso avverso una decisione negativa e la norma generale del colloquio personale con il richiedente il visto, e tutte le informazioni rilevanti in merito alla domanda di visto. Inoltre le norme Schengen, in particolare il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (ossia il rifiuto dell'ingresso nel territorio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza ecc.) e il diritto nazionale, a seconda dei casi, continuano anche ad applicarsi a questioni non contemplate dall'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso nel territorio degli Stati membri e i provvedimenti di allontanamento.

Anche quando ricorrono le condizioni previste dall'accordo, ad esempio, il richiedente dimostra con prove documentali la finalità del viaggio secondo le categorie di cui all'articolo 4 dell'accordo, il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio «codice frontiere Schengen», vale a dire se la persona non è in possesso di un documento di viaggio valido, se è segnalata nel Sistema d'informazione Schengen (SIS), se è considerata una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna ecc.

Continuano ad applicarsi le altre flessibilità nel rilascio dei visti previste dal codice dei visti. Ad esempio, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 24 del codice dei visti, visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità - fino a 5 anni - possono essere rilasciati anche a categorie di persone diverse da quelle menzionate all'articolo 5 dell'accordo. Parimenti, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, paragrafi 5 e 6, del codice dei visti che consentono l'esenzione dal pagamento dei diritti di visto o la loro riduzione.

Per quanto riguarda la Repubblica dell'Azerbaijan, il codice sulla migrazione ⁽⁴⁾ e altri corrispondenti atti normativi della Repubblica dell'Azerbaijan disciplinano tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali i motivi di rifiuto del visto, il diritto di ricorso avverso una decisione negativa o la norma generale del colloquio personale con il richiedente e la comunicazione di informazioni relative alla domanda di visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso nel territorio della Repubblica dell'Azerbaijan, i provvedimenti di allontanamento.

Altre flessibilità nel rilascio dei visti autorizzate dal diritto nazionale della Repubblica dell'Azerbaijan continuano ad applicarsi se istituiscono un regime più favorevole al richiedente. Ad esempio, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, della legge della Repubblica dell'Azerbaijan «Sui diritti statali» che autorizzano l'esenzione dai diritti di visto e quelle dell'articolo 38 del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaijan che consentono il rilascio dei visti elettronici.

Anche quando ricorrono le condizioni previste nell'accordo, ad esempio, il richiedente dimostra con prove documentali la finalità del viaggio secondo le categorie di cui all'articolo 4, il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 36 del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaijan (ad eccezione del paragrafo 36.1.7 di tale codice) o se si verificano le circostanze elencate all'articolo 16 del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaijan.

1.3. Tipi di visto rientranti nel campo di applicazione dell'accordo


L'articolo 3, lettera d), dell'accordo definisce il «visto» come «l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro o dalla Repubblica dell'Azerbaijan necessaria per l'ingresso a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non superi 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni, nel territorio degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaijan.».

⁽¹⁾ GU UE L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU UE L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Il codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaijan è stato adottato con la legge della Repubblica dell'Azerbaijan № 71 3-IVQ il 2 luglio 2013 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2013.



Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano sia ai visti uniformi validi per l'intero territorio degli Stati membri che ai visti con validità territoriale limitata.

Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano a tutti i visti indicati al capo 5 del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaijan.

1.4. Calcolo della durata del soggiorno autorizzato da un visto

Il codice frontiere Schengen definisce la nozione di soggiorno di breve durata come segue: «non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno».

Tale definizione si applica anche ai soggiorni di breve durata rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaijan, conformemente all'accordo.

Il giorno dell'ingresso sarà calcolato come il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e il giorno dell'uscita sarà calcolato come l'ultimo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua a essere rispettato. Ciò significa che un'assenza dal territorio degli Stati membri per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

Il calcolatore per soggiorni di breve durata, utilizzabile per calcolare il periodo di soggiorno autorizzato in base alle nuove norme, è reperibile on line al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.

Esempio di calcolo del soggiorno in base alla definizione attuale:

Una persona in possesso di un visto per più ingressi con validità di 1 anno (18 aprile 2014 – 18 aprile 2015) entra per la prima volta il 19 aprile 2014 e soggiorna 3 giorni. Tale persona entra nuovamente il 18 giugno 2014 e soggiorna 86 giorni. Qual è la situazione in determinate date? Quando sarà consentito nuovamente l'ingresso a tale persona?

In data 11 settembre 2014: negli ultimi 180 giorni (16 marzo 2014 – 11 settembre 2014) la persona ha soggiornato per tre giorni (19-21 aprile 2014) più 86 giorni (18 giugno 2014 – 11 settembre 2014) = 89 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. La persona può ancora soggiornare un giorno.

In data 16 ottobre 2014: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di tre giorni. In data 16 ottobre 2014, il soggiorno effettuato il giorno 19 aprile 2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo (trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni); in data 17 ottobre 2014, il soggiorno effettuato il giorno 20 aprile 2014 diventa irrilevante (trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni, e così di seguito).

In data 15 dicembre 2014: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di 86 giorni. In data 15 dicembre 2014, il soggiorno effettuato il giorno 18 giugno 2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo (trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni); in data 16 dicembre 2014, il soggiorno effettuato il giorno 19 giugno 2014 diventa irrilevante, e così di seguito.

1.5. Situazione relativa agli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, agli Stati membri che non partecipano alla politica comune dell'Unione in materia di visti e ai paesi associati


Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia), nel 2007 (Bulgaria e Romania) e nel 2013 (Croazia) sono vincolati dall'accordo dalla data della sua entrata in vigore.

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e continueranno a rilasciare visti nazionali con una validità limitata al loro territorio nazionale. Quando tali Stati membri applicheranno integralmente l'acquis di Schengen, essi applicheranno l'accordo nella sua integralità.

Il diritto nazionale continua ad applicarsi a tutte le questioni non contemplate dall'accordo fino alla data della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte di tali Stati membri. Da tale data, le questioni non regolate dall'accordo saranno disciplinate dalle norme Schengen e/o dal diritto nazionale.

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania sono autorizzati a riconoscere i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata rilasciati da tutti gli Stati membri Schengen e dai paesi associati, per soggiorni di breve durata sul loro territorio⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GUUE L 157 del 27.5.2014, pag. 23). Data la mancanza di relazioni diplomatiche, Cipro attualmente esonera i titolari di passaporti azeri (tranne i passaporti diplomatici) dalle disposizioni della decisione n. 565/2014/UE.



Conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, sulla graduale eliminazione dei controlli alle frontiere comuni, tutte le parti di tale convenzione devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dalle altre parti come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Esse accettano i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.

L'accordo non si applica alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, ma include dichiarazioni comuni sull'auspicabilità della conclusione di accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti fra tali Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaijan.

Pur essendo paesi associati a Schengen, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera non sono vincolati dall'accordo. Quest'ultimo tuttavia include una dichiarazione comune sull'auspicabilità di concludere quanto prima accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti fra tali paesi associati Schengen e la Repubblica dell'Azerbaijan.

L'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra il governo della Repubblica dell'Azerbaijan e il governo del Regno di Norvegia è stato firmato il 3 dicembre 2013 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2015. L'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra il governo della Repubblica dell'Azerbaijan e il governo del Consiglio federale svizzero è stato firmato il 10 ottobre 2016 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2017. Inoltre, l'accordo tra il governo della Repubblica dell'Azerbaijan e il governo del Principato del Liechtenstein sulla reciproca applicazione delle norme di cui nell'Accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan è entrato in vigore il 15 febbraio 2017.

1.6. L'accordo e gli accordi bilaterali

L'articolo 13 dell'accordo stabilisce quanto segue:

«Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaijan, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.»

Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaijan sulle questioni contemplate dall'accordo hanno cessato di applicarsi. Conformemente al diritto dell'Unione, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per eliminare le incompatibilità fra i loro accordi bilaterali e l'accordo.

Se uno Stato membro ha concluso un accordo o un'intesa bilaterale con la Repubblica dell'Azerbaijan su questioni non contemplate dall'accordo, ad esempio stabilendo l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio, tale esenzione continua ad applicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Gli Stati membri seguenti hanno stipulato un accordo bilaterale con la Repubblica dell'Azerbaijan che prevede l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio: Austria, Bulgaria, Croazia, Ungheria, Italia, Portogallo, Romania, Slovenia, Lettonia e Slovacchia ⁽¹⁾.

L'esenzione dal visto per i titolari di passaporti di servizio accordata da uno Stato membro si applica solo per il viaggio sul territorio di tale Stato membro, e non per recarsi negli altri Stati membri Schengen.

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

2.1. Norme applicabili a tutti i richiedenti il visto


Si ricorda che le facilitazioni sotto indicate, con riguardo ai diritti per i visti, i termini per il trattamento delle domande di visto, la partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti, e i casi eccezionali di proroga del visto si applicano a tutti i richiedenti e titolari di visto che sono cittadini della Repubblica dell'Azerbaijan o degli Stati membri vincolati dall'accordo, compresi i turisti.

2.1.1. Diritti per il trattamento delle domande di visto

L'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce quanto segue:

«1. I diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR.»

⁽¹⁾ Esenzione dall'obbligo del visto in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 539/2001.



A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo, i diritti per il trattamento di una domanda di visto ammontano a 35 EUR. Tali diritti si applicano a tutti i richiedenti, che siano cittadini dell'Azerbaijan o dell'Unione (compresi i turisti) e riguarda i visti per soggiorni di breve durata, a prescindere dal numero di ingressi.

L'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce quanto segue:

«2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

- a) parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – di cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaijan, di cittadini della Repubblica dell'Azerbaijan legalmente soggiornanti negli Stati membri, di cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, e di cittadini della Repubblica dell'Azerbaijan che risiedono nel territorio dell'Azerbaijan;
- b) membri di delegazioni ufficiali compresi i relativi membri permanenti che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaijan, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaijan o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;
- c) studenti di scuole inferiori e superiori, studenti universitari e post-universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;
- d) persone con disabilità ed eventuali accompagnatori, se necessari;».

Per beneficiare dell'esenzione dai diritti occorre dimostrare che entrambi i richiedenti il visto rientrano in questa categoria. Qualora la disabilità del richiedente sia evidente (persone non vedenti o prive di un arto), si può accettare il riconoscimento visivo presso l'ufficio consolare competente.

In casi giustificati, la domanda può essere presentata da un rappresentante o dal tutore del disabile.

- e) partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale; (N.B. I tifosi non saranno considerati accompagnatori)
- f) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;
- g) persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l'esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;
- h) rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;».


Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare documenti che dimostrino l'appartenenza a organizzazioni della società civile o a organizzazioni senza fini di lucro registrate negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaijan - cfr. l'articolo 4 dell'accordo.

- i) pensionati;».

Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono dimostrare lo status di pensionati. L'esenzione non è giustificata qualora lo scopo del viaggio sia un'attività retribuita.

- j) minori di età inferiore a 12 anni;
- k) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;».

Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare documenti che dimostrino l'appartenenza a un'associazione di categoria o a un'organizzazione nel settore dei media - cfr. l'articolo 4 dell'accordo.



Per quanto riguarda gli Stati membri dell'UE, le categorie di persone sopra menzionate sono del tutto esenti dal pagamento dei diritti. Sono inoltre esenti dal pagamento dei diritti a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del codice dei visti, le categorie di persone seguenti:

- ricercatori di paesi terzi che si recano nell'Unione europea a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.

L'articolo 16, paragrafo 6, del codice dei visti stabilisce quanto segue:

«6. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.».

L'articolo 16, paragrafo 7, del codice dei visti stabilisce che i diritti per i visti devono essere riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi di domanda irricevibile o nei casi in cui il consolato non è competente.

Per evitare discrepanze che potrebbero favorire il «visa shopping», le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che nella Repubblica dell'Azerbaijan si applichino diritti per i visti simili per tutti i richiedenti il visto se riscossi in valute straniere.

Analogamente, per quanto riguarda la Repubblica dell'Azerbaijan, sono esonerate dal visto, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, della legge della Repubblica dell'Azerbaijan «Sui diritti statali», le categorie di stranieri seguenti:

- membri di delegazioni statali e ufficiali;
- rappresentanti di organizzazioni umanitarie internazionali nella Repubblica dell'Azerbaijan;
- persone che studiano o sono impegnate in attività pedagogiche mediante programmi statali;
- persone che viaggiano per fini di difesa.

Ai richiedenti il visto dell'Unione e della Repubblica dell'Azerbaijan sarà rilasciata una ricevuta per il pagamento dei diritti di visto.

L'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce quanto segue:

«3. Se uno Stato membro o la Repubblica dell'Azerbaijan coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può riscuotere oneri a fronte del servizio prestato, che devono essere proporzionati alle spese da esso sostenute per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Gli Stati membri e la Repubblica dell'Azerbaijan mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda di visto direttamente presso i rispettivi consolati.

Per l'Unione, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente al codice dei visti e nel pieno rispetto della legislazione azera.

Per la Repubblica dell'Azerbaijan, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente alla legislazione azera e a quella degli Stati membri dell'Unione.».

Riguardo alle modalità di cooperazione con i fornitori esterni di servizi, l'articolo 43 del codice dei visti fornisce informazioni dettagliate sui compiti di questi ultimi.


2.1.2. Durata delle procedure di trattamento delle domande di visto

L'articolo 7 dell'accordo stabilisce quanto segue:

«1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaijan decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2. In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

⁽¹⁾ Raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU UE L 289 del 3.11.2005, pag. 23).



3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a 2 giorni lavorativi o a un periodo inferiore.».

Una decisione su una domanda di visto sarà adottata, in linea di principio, entro 10 giorni di calendario dalla data di presentazione di una domanda ammissibile.

Detto termine può essere prorogato di trenta giorni di calendario in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda o in caso di rappresentanza con consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato.

Tutti tali termini cominciano a decorrere solo quando il fascicolo di domanda di visto è completo, vale a dire dalla data di ricevimento della domanda di visto e dei documenti giustificativi.

In linea di principio, per le missioni diplomatiche e consolari che hanno un sistema di appuntamenti, il tempo d'attesa per essere ricevuti non è incluso nel periodo di trattamento della domanda. Tale questione nonché altre modalità pratiche per la presentazione delle domande di visto, sono disciplinate dalle norme generali di cui all'articolo 9 del codice visti e del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaijan.

L'articolo 3, paragrafo 7, dell'accordo, stabilisce quanto segue:

«Se i richiedenti sono tenuti a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento, di norma, ha luogo entro due settimane da quando viene chiesto.».

«In giustificati casi d'urgenza quando il visto non ha potuto essere richiesto prima per ragioni che non potevano essere previste dal richiedente, il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande senza chiedere l'appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.».

Nel fissare l'appuntamento occorre tenere conto dell'eventuale urgenza dichiarata dal richiedente il visto ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo. La decisione sulla riduzione del termine per decidere su una domanda di visto è presa dal funzionario consolare.

2.1.3. Lasciare il paese in caso di perdita o furto di documenti d'identità

L'articolo 8 dell'accordo stabilisce quanto segue:

«I cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaijan che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio azero o degli Stati membri possono uscire dal territorio della Repubblica dell'Azerbaijan o degli Stati membri esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaijan, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.».

In caso di perdita o furto di documenti d'identità, per lasciare il territorio della Repubblica dell'Azerbaijan o lo spazio Schengen saranno sufficienti documenti d'identità validi rilasciati da missioni diplomatiche o consolari che autorizzino i titolari di visto ad attraversare la frontiera. Le autorità del paese ospitante non possono chiedere al titolare del visto o alla rappresentanza consolare altri documenti o autorizzazioni né l'esplicitamento di qualsiasi altra formalità.

2.1.4. Casi eccezionali di proroga del visto

L'articolo 9 dell'accordo stabilisce quanto segue:

«Qualora i cittadini dell'Unione europea o della Repubblica dell'Azerbaijan non possano uscire dal territorio della Repubblica dell'Azerbaijan o degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto per motivi di forza maggiore, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa applicata dalla Repubblica dell'Azerbaijan o dallo Stato membro ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.».

Riguardo alla proroga del periodo di validità del visto in casi di ragioni personali in cui il titolare del visto non sia in grado di lasciare il territorio dello Stato membro entro la data indicata sul visto adesivo, si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del codice dei visti nella misura in cui sono compatibili con l'accordo. Tuttavia, ai sensi dell'accordo, nei casi di forza maggiore o di ragioni umanitarie la proroga del visto è gratuita.



Per quanto riguarda la Repubblica dell'Azerbaijan, alle questioni relative alla proroga del periodo di soggiorno temporaneo degli stranieri nella Repubblica dell'Azerbaijan si applica il codice sulla migrazione.

La decisione di prorogare il periodo di soggiorno temporaneo degli stranieri nella Repubblica dell'Azerbaijan è un documento ufficiale che autorizza gli stranieri a soggiornare temporaneamente nella Repubblica dell'Azerbaijan.

Gli stranieri il cui periodo di soggiorno temporaneo nella Repubblica dell'Azerbaijan è stato prorogato possono uscire dal paese attraverso i valichi di frontiera statali presentando i loro passaporti, o altri documenti validi per l'attraversamento delle frontiere, e la decisione di proroga del periodo di soggiorno temporaneo.

2.2. Norme applicabili a determinate categorie di richiedenti il visto

2.2.1. Documenti giustificativi della finalità del viaggio

Alle categorie di persone elencate all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo, per dimostrare la finalità del viaggio saranno richiesti solo i documenti giustificativi indicati. Come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo, non sono necessari altri inviti, convalide o giustificazioni riguardanti la finalità del viaggio.

Ciò non comporta tuttavia un'esenzione dall'obbligo generale di presentarsi di persona per presentare la domanda di visto o fornire i documenti giustificativi relativi, ad esempio, ai mezzi di sussistenza.

Se, in singoli casi, permangono dubbi quanto all'autenticità del documento che dimostra lo scopo dello spostamento, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, del codice dei visti e del codice sulla migrazione della Repubblica dell'Azerbaijan, il richiedente il visto potrà essere convocato per un colloquio supplementare presso l'ambasciata e/o il consolato, in occasione del quale potrà essere interrogato sull'effettiva finalità della sua visita o sulla sua intenzione di ritornare. In tali singoli casi, documenti supplementari possono essere forniti volontariamente dal richiedente il visto oppure, eccezionalmente, chiesti dal funzionario consolare. Tale prassi, però, non dev'essere sistematica e sarà strettamente controllata dal comitato misto.

In linea di principio, contestualmente alla domanda di visto sarà presentato l'originale del documento richiesto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo. Il consolato può tuttavia cominciare a trattare la domanda in base a un duplicato o a una copia del documento. Il consolato può tuttavia richiedere il documento originale in caso di una prima domanda di visto e potrà farlo anche in singoli casi qualora sorgano dubbi.

Per le categorie di persone non menzionate all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo (ad esempio i turisti), in materia di documentazione comprovante la finalità del viaggio continuano ad applicarsi le norme generali. Lo stesso vale per quanto riguarda il consenso dei genitori ai viaggi dei minori di età inferiore ai 18 anni.

Le questioni non contemplate dall'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio e le garanzie di attendibilità circa il ritorno e la sufficienza dei mezzi di sussistenza, sono disciplinate dalle norme Schengen e dal diritto nazionale.


L'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce quanto segue:

«1. Per le seguenti categorie di cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaijan i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell'altra parte:

- a) per parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaijan, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaijan legalmente soggiornanti negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaijan che risiedono nel territorio dell'Azerbaijan:

— una richiesta scritta della persona ospitante;».

L'autenticità della firma della persona che invita deve essere confermata dall'autorità competente conformemente al diritto nazionale del paese di residenza. L'invito dovrebbe essere convalidato dalle autorità competenti.



Tale disposizione si applica anche ai parenti del personale di missioni diplomatiche o consolati che si recano nel territorio degli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaijan ai fini di una visita familiare di massimo 90 giorni. In questi casi, però, la persona che invita non è tenuta a fornire la prova della regolarità del soggiorno e del vincolo familiare.

«b) fatto salvo l'articolo 10, per membri di delegazioni ufficiali compresi i relativi membri permanenti che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaijan, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaijan o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

- una lettera emessa da un'autorità competente di uno Stato membro o della Repubblica dell'Azerbaijan o da un'istituzione dell'Unione europea, attestante che il richiedente è rispettivamente membro della sua delegazione o membro permanente della stessa, in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale;».

Nella lettera emessa dall'autorità competente deve essere indicato il nome del richiedente il visto, a conferma del fatto che la persona fa parte della delegazione in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare alla riunione ufficiale. Il nome del richiedente il visto non deve necessariamente figurare anche sull'invito ufficiale a partecipare alla riunione, benché ciò possa essere necessario quando l'invito ufficiale è rivolto a una specifica persona.

Tale disposizione si applica ai membri delle delegazioni ufficiali indipendentemente dal tipo di passaporto (passaporto di servizio od ordinario) di cui sono titolari.

«c) per le persone che viaggiano per affari e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

- una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali della Repubblica dell'Azerbaijan o degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere commerciali e industriali, conferenze e convegni nel territorio della Repubblica dell'Azerbaijan o di uno degli Stati membri, vistata dalle autorità competenti in conformità del diritto nazionale;».

Inoltre, il registro pubblico nazionale rilascerà un documento che confermi l'esistenza delle organizzazioni di categoria.

«d) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Repubblica dell'Azerbaijan e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaijan:

- una richiesta scritta dell'associazione (sindacato) nazionale dei trasportatori della Repubblica dell'Azerbaijan o delle associazioni nazionali dei trasportatori degli Stati membri che effettuano servizi di trasporto internazionale su strada, che indichi la finalità, l'itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi;».

L'associazione competente a rilasciare la richiesta scritta è l'associazione nazionale del paese di origine dell'autotrasportatore. Anche le sezioni regionali o altre sezioni di associazioni nazionali degli Stati membri possono rilasciare la richiesta scritta.

«e) per gli studenti di scuole inferiori e superiori, gli studenti universitari o post-universitari e per i docenti accompagnatori, che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

- una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell'università, accademia, istituto, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;».


La carta dello studente è accettata come giustificativo della finalità del viaggio solo se rilasciata dall'università, dal collegio o dalla scuola ospitante in cui avrà luogo lo studio o la formazione.

«f) per i partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

- una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante di partecipare a dette attività;

g) per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

- un certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l'interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l'interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;».



Questa categoria non contempla i giornalisti free-lance e i loro assistenti.

Occorre presentare un certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente il visto, in cui si attesti che l'interessato è un giornalista qualificato o una persona che accompagna il giornalista a titolo professionale, e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è realizzare un lavoro giornalistico o assistere nello svolgimento di tale lavoro.

«h) per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

- una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, delle autorità competenti, delle federazioni sportive nazionali degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaigian, o del comitato olimpico nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian o dei comitati olimpici nazionali degli Stati membri;».

Nell'elenco degli accompagnatori per le manifestazioni sportive internazionali devono figurare solo le persone che accompagnano gli sportivi a titolo professionale: allenatori, massaggiatori, manager, personale medico e dirigenti dei club sportivi. I tifosi non saranno quindi considerati accompagnatori.

«i) per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

- una richiesta scritta del capo dell'amministrazione/sindaco di tali città;».

Il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località competente a rilasciare la richiesta scritta è il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località ospitante in cui ha luogo l'attività di gemellaggio. Tale categoria riguarda solo i gemellaggi ufficiali.

«j) per le persone che viaggiano per ragioni mediche e i necessari accompagnatori:

- un documento ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di ricevere cure mediche presso quell'istituto e di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;».

Dev'essere presentato un documento rilasciato da un istituto di cura attestante questi tre elementi (la necessità di cure mediche presso quell'istituto, la necessità di essere accompagnati e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche, ad esempio la prova del pagamento anticipato).

«k) per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o ad altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio della Repubblica dell'Azerbaigian o degli Stati membri:

- una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell'interessato all'evento;

l) per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

- una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, la conferma che l'interessato rappresenta l'organizzazione in questione e il certificato con il quale un'autorità statale conferma l'esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;».

Occorre presentare un documento con il quale l'organizzazione della società civile conferma che il richiedente il visto rappresenta tale organizzazione.

I membri delle organizzazioni della società civile in quanto tali non sono coperti dall'accordo.

«m) per familiari in visita per cerimonie funebri:

- un documento ufficiale attestante il decesso e l'esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;


n) per le persone in visita a cimiteri militari o civili:

- un documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba e il vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente e la persona sepolta.».

L'accordo non specifica se il sopra indicato documento ufficiale debba essere rilasciato dalle autorità del paese in cui si trova il cimitero o da quelle del paese di residenza della persona che intende visitarlo. Dovrebbero poter rilasciare tale documento ufficiale le autorità competenti di entrambi i paesi.

Occorre comunque presentare il documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba, nonché l'esistenza di un vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente il visto e la persona sepolta.

L'accordo non crea nessuna nuova norma in materia di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche che rilasciano le richieste scritte. In caso di falso rilascio di tali richieste si applicano il diritto dell'Unione o il diritto nazionale.



2.2.2. Rilascio di visti per ingressi multipli

Qualora il richiedente abbia necessità di recarsi frequentemente nel territorio degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaijan, saranno rilasciati visti per soggiorni di breve durata per più visite, purché la durata totale di tali visite non superi i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'articolo 5 dell'accordo stabilisce quanto segue:

«1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaijan rilasciano visti per ingressi multipli validi cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:

- a) coniugi, figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, genitori (anche tutori) in visita a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaijan, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaijan legalmente soggiornanti negli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini della Repubblica dell'Azerbaijan che risiedono nel territorio dell'Azerbaijan;
- b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaijan, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaijan o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative.

In deroga alla prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando:

- per le persone di cui alla lettera a), il periodo di validità dell'autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini della Repubblica dell'Azerbaijan, legalmente soggiornanti in uno degli Stati membri o a cittadini dell'Unione europea che soggiornano legalmente nella Repubblica dell'Azerbaijan,
- per le persone di cui alla lettera b), la validità dello status di membro permanente di una delegazione ufficiale, è inferiore a cinque anni.».

Per tali categorie di persone, tenuto conto del loro status professionale o del loro legame familiare con un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan regolarmente soggiornante nel territorio degli Stati membri, con un cittadino dell'Unione regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica dell'Azerbaijan, o con un cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui ha la cittadinanza, è giustificato rilasciare visti per ingressi multipli con un periodo di validità dicinque anni, o limitati alla durata dell'incarico o dell'autorizzazione di soggiorno, se inferiore a cinque anni.

Le persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo devono comprovare la regolarità del soggiorno della persona ospitante.


Riguardo alle persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, esse dovrebbero comprovare il loro status professionale e la durata del loro mandato.

Tale disposizione non si applica alle persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, qualora siano esenti dall'obbligo di visto in forza dell'accordo, vale a dire titolari di passaporti diplomatici.

Se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

«2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaijan rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell'anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato:

- a) studenti di scuole superiori, studenti universitari e post-universitari che viaggiano periodicamente per studio o per formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;
- b) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;
- c) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;



- d) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Repubblica dell'Azerbaijan e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Repubblica dell'Azerbaijan;
- e) persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;
- f) liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente nella Repubblica dell'Azerbaijan o negli Stati membri;
- g) rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente nella Repubblica dell'Azerbaijan o negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;
- h) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, le quali si recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaijan o degli Stati membri;
- i) partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;
- j) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Repubblica dell'Azerbaijan, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati, programmi di scambio o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell'Azerbaijan o di Stati membri da organizzazioni intergovernative;
- k) persone che viaggiano per affari e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell'Azerbaijan o degli Stati membri.

In deroga alla prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.».

In linea di principio, i visti per ingressi multipli con validità di un anno saranno rilasciati alle sopra indicate categorie di richiedenti il visto se nell'anno precedente (12 mesi) il richiedente il visto ha ottenuto almeno un visto e l'ha usato conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nel territorio o nei territori dello Stato o degli Stati visitati (ad esempio non è rimasto più a lungo di quanto consentito) e se vi sono ragioni per chiedere un visto per ingressi multipli.

Nei casi in cui non sia giustificato rilasciare un visto valido un anno, ad esempio se la durata del programma di scambio è inferiore a un anno o se la persona non ha necessità di viaggiare per un anno intero, la validità del visto sarà inferiore a un anno, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni di rilascio.

«3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaijan rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli di validità annuale nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato, salvo che la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente sia chiaramente limitata a un periodo più breve, nel qual caso la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o della Repubblica dell'Azerbaijan delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.».

Alle categorie di richiedenti il visto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo saranno rilasciati visti per ingressi multipli con validità di un minimo di due a un massimo di cinque anni a condizione che nei due anni (24 mesi) precedenti gli interessati abbiano utilizzato un visto per ingressi multipli valido per un anno conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nel territorio o nei territori dello Stato o degli Stati visitati, e che i motivi della richiesta del visto per ingressi multipli siano ancora validi. Va osservato che un visto con validità di un minimo di due a un massimo di cinque anni può essere rilasciato solo se nei due anni precedenti (24 mesi) il richiedente il visto ha ottenuto due visti validi almeno per un anno, e non meno, e se ha usato tali visti conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nel territorio o nei territori dello Stato o degli Stati visitati. Il periodo di validità di tali visti, vale a dire da due a cinque anni, sarà deciso dalle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri in base alla valutazione di ciascuna domanda.

Se il richiedente il visto non ha utilizzato un visto precedente non vi è obbligo di rilasciare un visto per ingressi multipli.



2.2.3. Titolari di passaporti diplomatici

L'articolo 10 dell'accordo stabilisce quanto segue:

«1. I cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Azerbaijan titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare, uscire e transitare nei territori della Repubblica dell'Azerbaijan o degli Stati membri senza visto.

2. Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori della Repubblica dell'Azerbaijan o degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.».

Le procedure per l'assegnazione dei diplomatici negli Stati membri non sono disciplinate dall'accordo. Si applica l'abituale procedura di accreditamento.

III. COOPERAZIONE IN MATERIA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO

In una dichiarazione comune allegata all'accordo le parti convengono che il comitato misto valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incide sul funzionamento dell'accordo. A tal fine le parti hanno convenuto di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.

IV. STATISTICHE

Per consentire al comitato misto di controllare efficacemente l'attuazione dell'accordo, ogni sei mesi le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri presentano alla Commissione statistiche. Se possibile, tali statistiche dovrebbero comprendere, con una ripartizione dei dati per mesi:

- il numero di rifiuti di visti;
- il numero di visti per ingressi multipli rilasciati;
- la durata di validità dei visti per ingressi multipli rilasciati;
- il numero di visti rilasciati gratuitamente.

18CE0868



DECISIONE (UE) 2018/312 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2018

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Iñigo de la SERNA HERNÁIZ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig.ra Concepción GAMARRA RUIZ-CLAVIJO, *Alcaldesa de Logroño*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018


*Per il Consiglio**Il presidente*

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/313 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2018

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES*[notificata con il numero C(2018) 1149]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione 2009/821/CE ⁽⁴⁾ della Commissione stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) Il Belgio ha informato la Commissione che il riconoscimento dei centri d'ispezione Avia Partner e WFS situati presso l'aeroporto di Bruxelles-Zaventem dovrebbe essere limitato ai prodotti che richiedono determinate temperature controllate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) Su proposta della Danimarca, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Copenaghen dovrebbe essere limitato ai prodotti imballati unicamente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) La Germania ha informato la Commissione di aver revocato il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere situato presso l'aeroporto di Hannover-Langenhagen per quanto concerne i prodotti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) L'Irlanda ha informato la Commissione di aver revocato il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere situato presso l'aeroporto di Shannon per quanto concerne gli ungulati vivi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (6) La Spagna ha informato la Commissione di aver sospeso il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere situato presso l'aeroporto di Alicante in relazione agli animali vivi e ai prodotti non destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (7) Su proposta della Spagna, è opportuno aggiungere il riconoscimento del nuovo centro d'ispezione Alaire situato presso il posto d'ispezione frontaliere dell'aeroporto di Madrid e ripristinare il riconoscimento del centro d'ispezione Frigals situato presso il posto d'ispezione frontaliere del porto di Vigo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).



- (8) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).
- (9) Sulla base di informazioni ricevute dalla Croazia, è opportuno apportare alcune modifiche all'elenco delle unità locali del sistema TRACES per tale Stato membro. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati come segue:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella parte concernente il Belgio, la voce relativa all'aeroporto di Bruxelles-Zaventem è sostituita dalla seguente:

| | | | | | |
|---|----------|---|---------------|-------------|---------|
| «Brussel-Zaventem Bruxelles-Zaventem | BE BRU 4 | A | Flight Care 2 | NHC(2) | U, E, O |
| | | | Avia Partner | HC-T(2) | |
| | | | WFS | HC-T(CH)(2) | |
| | | | Swiss Port | HC(2)» | |

b) nella parte concernente la Danimarca, la voce relativa al porto di Copenaghen è sostituita dalla seguente:

| | | | | | |
|------------|----------|---|--|--|--|
| «København | DK CPH 1 | P | | HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)» | |
|------------|----------|---|--|--|--|

c) nella parte concernente la Germania, la voce relativa all'aeroporto di Hannover-Langenhagen è sostituita dalla seguente:

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--|--|--------|
| «Hannover-Langenhagen | DE HAJ 4 | A | | | O(10)» |
|-----------------------|----------|---|--|--|--------|

d) nella parte concernente l'Irlanda, la voce relativa all'aeroporto di Shannon è sostituita dalla seguente:

| | | | | | |
|----------|----------|---|--|---------------|----|
| «Shannon | IE SNN 4 | A | | HC(2), NHC(2) | E» |
|----------|----------|---|--|---------------|----|

e) la parte concernente la Spagna è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Alicante è sostituita dalla seguente:

| | | | | | |
|-----------|----------|---|--|-------------------|------------|
| «Alicante | ES ALC 4 | A | | HC(2), NHC(2) (*) | O(10) (*)» |
|-----------|----------|---|--|-------------------|------------|

ii) la voce relativa all'aeroporto di Madrid è sostituita dalla seguente:

| | | | | | |
|---------|----------|---|---------------------------------|--|---------|
| «Madrid | ES MAD 4 | A | Iberia | HC-T(FR)(2)(*), HC-NT(2)(*), NHC(2) | U, E, O |
| | | | Swissport | HC(2), NHC(2) | O |
| | | | PER4 | HC-T(CH)(2) | |
| | | | WFS: World Wide Flight Services | HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT | O |
| | | | Alaire | HC-T(2)» | |

iii) la voce relativa al porto di Vigo è sostituita dalla seguente:


| | | | | | |
|-------|----------|---|----------------|--------------------------|--|
| «Vigo | ES VGO 1 | P | T.C. Guixar | HC, NHC-T(FR), NHC-NT | |
| | | | Frioya | HC-T(FR)(2)(3) | |
| | | | Frigalsa | HC-T(FR)(3) | |
| | | | Pescanova | HC-T(FR)(2)(3) | |
| | | | Fandicosta (*) | HC-T(FR)(2)(3) (*) | |
| | | | Frig. Morrazo | HC-T(FR)(3)» | |



2) Nell'allegato II le voci della parte relativa alla Croazia sono sostituite dalle seguenti:

| | |
|----------|----------------|
| «HR00001 | BJELOVAR |
| HR00007 | GRAD ZAGREB |
| HR00002 | VUKOVAR |
| HR00003 | PULA |
| HR00009 | ŠIBENIK |
| HR00008 | SLAVONSKI BROD |
| HR00004 | SPLIT |
| HR00005 | VARAŽDIN |
| HR00006 | ZAGREB |
| HR00010 | KARLOVAC |
| HR00011 | SISAK |
| HR00012 | VIROVITICA» |

18CE0870



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/314 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 1401]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾ allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e dispone la durata delle misure da applicarsi in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni. La decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 ha inoltre modificato l'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di prorogare il periodo di applicazione di tale atto fino al 31 maggio 2018.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.


⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 261 dell'11.10.2017, pag. 26).



- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2412 della Commissione ⁽¹⁾ a seguito della notifica, da parte dei Paesi Bassi e dell'Italia, della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. Tali Stati membri hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2017/2412, i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N6 in un'azienda avicola situata nella provincia di Groningen, a nord di tale Stato membro. I Paesi Bassi hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (8) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente in tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda avicola in cui è stata confermata la comparsa del focolaio.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con i Paesi Bassi, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità della direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
- (10) È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità nei Paesi Bassi. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza nei Paesi Bassi, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (11) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite nei Paesi Bassi in conformità della direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (12) Tenendo inoltre conto della conferma del recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nei Paesi Bassi e del costante rischio di comparsa di ulteriori focolai di tale malattia nell'Unione, che possono persistere per periodi prolungati anche durante i mesi estivi, le misure stabilite dalla summenzionata decisione di esecuzione dovrebbero continuare ad applicarsi fino alla fine dell'anno. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 fino al 31 dicembre 2018.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificata:

- 1) all'articolo 5, la data «31 maggio 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2018».
- 2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2412 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 29).




Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—




ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A, la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Paesi Bassi

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
|--|--|
| Nella provincia di Groningen | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Vanaf de kruising van Heirweg (Visvliet) en de N355, de N355 volgend in oostelijke richting tot aan de Bosscherweg. — De Bosscherweg volgend in noordelijke richting tot aan de Westerwaarddijk. — De Westwaarddijk volgend in oostelijke richting overgaand in de Oosterwaarddijk overgaand in zuidelijke richting tot aan de Pamaweg. — De Pamaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Heereburen. — De Heereburen volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Frijtumerweg. — De Frijtumerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Balmahuisterweg. — De Balmahuisterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N355. — De N355 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Van Starckenborghkanaal ZZ. — De Van Starckenborghkanaal ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Hoendiep Oostzijde. — De Hoendiep Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de Niekerkerdiep ZZ. — De Niekerkerdiep ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Millinghaweg. — De Millinghaweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fanerweg tot aan de Maarsdijk. — De Maarsdijk volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N980. — De N980 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de De Noord. — De De Noord volgend in noordelijke richting tot aan de Caspar Roblesdijk. — De Caspar Roblesdijk volgend in westelijke richting tot aan de De Wieren. — De De Wieren volgend in noordelijke richting tot aan de Abel Tasmanweg. — De Abel Tasmanweg volgend in westelijke richting tot aan de Stationsweg. — De Stationsweg volgend in noordelijke richting tot aan de Heirweg. — De Heirweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met de N355; | 29.3.2018» |




2) nella parte B, la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Paesi Bassi

| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|---|--|
| Nella provincia di Groningen: | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Vanaf de kruising van de Kuipersweg en de N355 (Buitenpost), de N355 volgen in oostelijke richting tot aan de Steenharts. — De Steenharst volgend in noordelijke richting tot aan de Zevenhuisterweg. — De Zevenhuisterweg volgend in west noordelijke richting tot aan de Hesseweg. — De Hesseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Brongersmaweg. — De Brongersmaweg volgend in noordelijke richting tot aan de Foijingaweg. — De Foijingaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Wester-Nieuwkruisland. — De Wester-Nieuwkruisland volgend in noordelijke richting tot aan de Kwelderweg. — De Kwelderweg volgend in oostelijke richting tot aan de W. van der Ploegweg. — De W. van der Ploegweg volgend in noordelijke richting tot aan de Hooge Zuidwal. — De Hooge Zuidwal volgend in oostzuidelijke richting tot aan de N388. — De N388 volgend in noordelijke richting tot aan de Stationsstraat. — De Stationsstraat volgend in noordoostelijke richting tot aan het Hunsingokanaal (Water). — Het Hunsingokanaal (Water) volgend in oostelijke richting tot aan de Kanaalstraat. — De Kanaalstraat volgend in oostzuidelijke richting tot aan de Hoofdstraat. — De Hoofdstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Vlakkeriet. — De Vlakkeriet volgend in oostelijke richting tot aan de Kattenburgerweg. — De Kattenburgerweg volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Zuurdijksterweg. — De Zuurdijksterweg volgend in oostelijke richting tot aan de N983. — De N983 volgend in zuidelijke richting tot aan het Reitdiep (Water). — Het Reitdiep (Water) volgend in oostelijke richting tot aan het Aduarderdiep (Water) — Het Aduarderdiep (Water) volgend in zuidelijke richting tot aan het van Starckenborgh Kanaal (Water). — Het Starckenborgh Kanaal (Water) volgend in oostelijke richting tot aan de Gaaikemadijk. — De Gaaikemadijk volgend in zuidelijke richting tot aan de N355. — De N355 volgend in oostelijke richting tot aan de N977. — De N977 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hoendiep. — De Hoendiep volgend in westelijke richting tot aan de Roderwolderdijk. — De Roderwolderdijk volgend in zuidelijke richting tot aan de A7. — De A7 volgend in westelijke richting tot aan de Matsloot. — De Matsloot volgend in zuidelijke richting tot aan de Sandebuur. — De Sandebuur volgend in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Sandebuursedijk. — De Sandebuursedijk volgend in westelijke richting tot aan de Aan De Vaart. | <p>29.3.2018</p> |




| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — De Aan de Vaart volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg. — De Damweg volgend in westelijke richting overgaand in de Turfweg tot aan de N372. — De N372 volgend in west noordelijke richting tot aan de Van Panhuijslaan. — De Van Panhuijslaan volgend in zuidelijke richting tot aan de Lindensteinlaan. — De Lindensteinlaan volgend in westelijke richting tot aan de Auwemalaan. — De Auwemalaan volgend in zuidelijke richting tot aan de Pastoor Hopperlaan. — De Pastoor Hopperlaan volgend in westelijke richting overgaand in de Veenderij tot aan de Turfring. — De Turfring volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Tolbertervaart. — De Tolbertervaart volgend in zuidelijke richting tot aan de N979. — De N979 volgend in westzuidelijke richting tot aan de Carolieweg. — De Carolieweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Grouweg tot aan de Jonkersweg. — De Jonkersweg volgend in noordelijke richting tot aan de Nieuwegeweg. — De Nieuwegeweg volgend in westelijke richting overgaand in de Kruisweg tot aan de N980. — De N980 volgend in noordelijke richting tot aan de Leidijk. — De Leidijk volgend in westelijke richting tot aan de Zuiderweg. — De Zuiderweg volgend in westelijke richting tot aan de Oude Dijk. — De Oude Dijk volgend in noordelijke richting tot aan de N981. — De N981 volgend in westelijke richting tot aan de N358. — De N358 volgend in noordelijke richting overgaand in Lutkepost overgaand in de Kuipersweg tot aan de kruising met de N355. | |
| <ul style="list-style-type: none"> — Vanaf de kruising van Heirweg (Visvliet) en de N355, de N355 volgend in oostelijke richting tot aan de Bosscherweg. — De Bosscherweg volgend in noordelijke richting tot aan de Westerwaarddijk. — De Westwaarddijk volgend in oostelijke richting overgaand in de Oosterwaarddijk overgaand in zuidelijke richting tot aan de Pamaweg. — De Pamaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Heereburen. — De Heereburen volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Frijtumerweg. — De Frijtumerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Balmahuisterweg. — De Balmahuisterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N355. — De N355 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Van Starckenborghkanaal ZZ. — De Van Starckenborghkanaal ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Hoendiep Oostzijde. — De Hoendiep Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de Niekerkerdiep ZZ. — De Niekerkerdiep ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Millinghaweg. — De Millinghaweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fanerweg tot aan de Maarsdijk. — De Maarsdijk volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N980. | 29.3.2018» |



| Area comprendente | Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">— De N980 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de De Noord.— De De Noord volgend in noordelijke richting tot aan de Caspar Roblesdijk.— De Caspar Roblesdijk volgend in westelijke richting tot aan de De Wieren.— De De Wieren volgend in noordelijke richting tot aan de Abel Tasmanweg.— De Abel Tasmanweg volgend in westelijke richting tot aan de Stationsweg.— De Stationsweg volgend in noordelijke richting tot aan de Heirweg.— De Heirweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met de N355. | |

18CE0871



RACCOMANDAZIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-ARMENIA
del 20 novembre 2017
riguardante le priorità del partenariato UE-Armenia [2018/315]

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-ARMENIA,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, in particolare l'articolo 78,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro ⁽¹⁾ («accordo»), è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1º luglio 1999.
- (2) In conformità dell'articolo 78 dell'accordo, il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo, le parti devono prendere tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e devono adoperarsi per il conseguimento dei suoi obiettivi.
- (4) Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità di entrambe le parti.
- (5) L'Unione e l'Armenia hanno convenuto di consolidare il loro partenariato definendo una serie di priorità per il periodo 2017-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità dell'Armenia.
- (6) Le parti dell'accordo hanno approvato pertanto il testo delle priorità del partenariato l'UE-Armenia, che favorirà l'attuazione dell'accordo, incentrando la cooperazione su interessi comuni definiti congiuntamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il consiglio di cooperazione raccomanda che le parti attuino le priorità del partenariato UE-Armenia descritte nell'allegato.

Articolo 2

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per il Consiglio di cooperazione

L'Unione europea
F. MOGHERINI

La Repubblica di Armenia
E. NALBANDIAN

⁽¹⁾ GUL 239 del 9.9.1999, pag. 3.



ALLEGATO

PRIORITÀ DEL PARTENARIATO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'ARMENIA

I. CONTESTO

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro («l'accordo di partenariato e di cooperazione»), è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1999. Il 27 febbraio 2017 l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Armenia, dall'altro, hanno concluso i negoziati relativi ad un **accordo di partenariato globale e rafforzato** (CEPA), il cui testo è in fase di ultimazione per la successiva firma. Le **priorità del partenariato tra l'Unione europea e l'Armenia**, che hanno lo scopo di agevolare l'attuazione della cooperazione tra i partner anche nel contesto del nuovo accordo, mirano a rafforzare i rapporti tra l'UE e l'Armenia e a perseguire la promozione dei valori universali, della stabilità, della resilienza, della sicurezza e della prosperità, fondati sulla democrazia, sui diritti umani, sullo stato di diritto, sulla crescita economica sostenibile e sull'apertura. Sono in linea con le priorità stabilite dalla **Repubblica d'Armenia** e dall'UE, incluse quelle previste nel riesame della **politica europea di vicinato** (PEV) ⁽¹⁾. Rispettano i principi di cotitolarità e differenziazione e derivano dalle quattro priorità ⁽²⁾ concordate congiuntamente in occasione del Vertice del partenariato orientale svoltosi a Riga nel 2015, confermate da entrambe le parti quale quadro di orientamento per le future iniziative durante la riunione tra l'Unione europea e i ministri degli Affari esteri del Partenariato orientale nel maggio del 2016. Sono infine conformi agli **obiettivi di sviluppo sostenibile 2030** e all'**accordo di Parigi** sui cambiamenti climatici **del 2015** e all'impegno che essi promuovono a favore delle questioni relative alla sostenibilità economica, ambientale e sociale e ai cambiamenti climatici.

L'UE e l'Armenia condividono **interessi e valori** comuni, in particolare ai fini dell'impegno dell'Armenia nelle riforme politiche ed economiche, nonché nella cooperazione regionale, anche nel quadro del partenariato orientale. **Rinnovando e ridefinendo la base giuridica delle relazioni bilaterali, il nuovo accordo globale** rappresenta un'occasione da non perdere per il rafforzamento delle relazioni UE-Armenia, anche attraverso la definizione congiunta delle priorità del partenariato. Questo nuovo quadro generale e gli ambiti di cooperazione prioritari si baseranno sul **reciproco interesse** a rafforzare il nostro dialogo, tenendo conto degli altri impegni internazionali dell'Armenia e dell'UE.

Le priorità del partenariato si basano sulla cooperazione proficua già avviata in passato, anche nell'ambito dell'attuazione del **piano d'azione PEV**, che esse andranno a sostituire. Dovrebbero orientare la scelta dei temi da trattare nelle riunioni periodiche di dialogo politico e dei dialoghi settoriali definiti nel nuovo accordo, che rappresenterà anche il quadro per la loro attuazione e il loro monitoraggio.

In futuro le priorità del partenariato saranno la base della programmazione e della cooperazione finanziaria tra l'UE e l'Armenia, in particolare nel prossimo quadro di sostegno unico dell'Armenia per il 2017-2020.

II. PRIORITÀ

Le priorità del partenariato rispecchiano gli **interessi condivisi** e si incentrano sui settori in cui la cooperazione offre vantaggi reciproci. L'UE e l'Armenia continueranno a perseguire l'obiettivo fondamentale del sostegno alla stabilità regionale, basata sui **valori comuni** e sul forte impegno a favore della democrazia e dei diritti umani. La società civile è un attore importante nel contesto del partenariato orientale e l'UE e l'Armenia continueranno a facilitarne il coinvolgimento nell'attuazione di tali priorità. La **cooperazione economica** mirante ad una **crescita** sostenuta è un ambito di grande interesse reciproco in cui si studierà ogni possibilità di miglioramento del contesto imprenditoriale. Per raggiungere l'obiettivo di una crescita più rapida e inclusiva sarà necessario potenziare le competenze e il capitale umano pertinenti di cui dispongono le istituzioni pubbliche e continuare a migliorare la governance e i collegamenti infrastrutturali. Affrontare tali questioni permetterà di creare condizioni favorevoli a una più stretta cooperazione nei settori strategici e a una maggiore mobilità, nell'**interesse dei cittadini** sia europei che armeni. Le priorità sono tra loro collegate e si rafforzano reciprocamente. Ciascun tema prioritario comprende vari elementi che seguono un approccio **multidisciplinare e trasversale**, necessario per conseguire l'obiettivo perseguito. Tale approccio prevede, tra l'altro, una partecipazione attiva comune nei consessi di cooperazione multilaterale, anche nell'ambito del partenariato orientale.

⁽¹⁾ JOIN(2015) 50 final del 18.11.2015.

⁽²⁾ Cfr. i quattro titoli nella parte II. Priorità



1. Consolidamento delle istituzioni e buona governance

L'Unione europea e l'Armenia sono impegnate a perseguire la loro cooperazione con l'obiettivo di promuovere i **diritti umani**, lo **stato di diritto** e le **libertà fondamentali**. Esse collaboreranno al miglioramento continuo dell'amministrazione pubblica, della buona governance e del sistema giudiziario in Armenia, intensificheranno la lotta alla corruzione e rafforzeranno la società civile. In tutti i settori si terrà conto delle **questioni ambientali, sociali e legate alla parità di genere**.

Sarà posto l'accento sull'attuazione e l'applicazione della legislazione pertinente, compresa la **nuova costituzione**. La **riforma elettorale**, approvata nel settembre 2016 sulla base, tra l'altro, delle raccomandazioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e dal suo Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, si applica dalle elezioni parlamentari del 2 aprile 2017. Le Parti continueranno anche ad adoperarsi per creare un **contesto favorevole alla società civile, in particolare alle organizzazioni delle parti sociali**, e alla sua partecipazione ai processi decisionali. La società civile è stata consultata in merito alla definizione delle priorità del partenariato e svolgerà inoltre un ruolo importante contribuendo al monitoraggio della loro attuazione.

Le Parti intensificheranno le iniziative miranti alla **riforma della pubblica amministrazione**, anche per quanto riguarda le autorità locali e l'**applicazione della legislazione**. Particolare importanza verrà attribuita allo stato di diritto, alla promozione dell'indipendenza del sistema giudiziario, all'accesso alla giustizia e al diritto a un processo equo. La prima misura nell'ambito di questa riforma consisterà nell'adozione di un quadro strategico per la riforma della pubblica amministrazione. La nostra cooperazione intende aumentare la responsabilità e l'efficacia dei poteri pubblici mediante mezzi che comprendano una gestione moderna delle risorse umane attenta alla dimensione di genere e un utilizzo generalizzato dell'**amministrazione elettronica**, anche nel settore sanitario. Lo sviluppo e la valutazione delle politiche si baseranno su dati chiari forniti, tra l'altro, da un servizio statistico di elevata qualità.


La **lotta alla corruzione** sarà al centro della riforma amministrativa e degli sforzi profusi dal paese per rafforzare lo stato di diritto. La cooperazione si incentrerà sia sul rafforzamento degli organismi anticorruzione che sul riesame della legislazione, in particolare il sistema degli appalti pubblici, il sistema di dichiarazione patrimoniale, di cui va assicurata una corretta attuazione, e la gestione delle funzioni pubbliche nei settori in cui le sfide economiche e di altra natura sono più importanti (appalti, dogane, permessi), al fine di garantire elevati standard etici ed evitare conflitti di interesse. Le Parti attuano l'assistenza secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e dell'Armenia, secondo quanto stabilito dalle pertinenti disposizioni del CEPA.

La **cooperazione nel settore della sicurezza** cercherà di rafforzare la responsabilità degli operatori della sicurezza e di affrontare le preoccupazioni comuni riguardanti la lotta alla criminalità organizzata, alla droga e al terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro, con mezzi conformi delle disposizioni in materia di giustizia, libertà e sicurezza stabiliti nei vari accordi che disciplinano le relazioni UE-Armenia. L'ulteriore modernizzazione della gestione delle frontiere contribuirà alla sicurezza del paese e della regione e allo sviluppo economico, agevolando scambi commerciali legali. Le Parti coopereranno anche per il recupero dei proventi di reato attraverso il miglioramento del quadro giuridico dell'Armenia e l'istituzione di un apposito ufficio incaricato del recupero dei beni.

2. Sviluppo economico e opportunità di mercato

Obiettivo comune delle Parti è lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo dell'Armenia. Una crescita sostenuta necessita di solide politiche economiche atte a garantire la stabilità macroeconomica e finanziaria. Esse dovrebbero includere un continuo impegno a favore di politiche di bilancio sostenibili, tutelando nel contempo il capitale e la spesa sociale e consolidando le riserve necessarie per far fronte a shock esterni. La **gestione delle finanze pubbliche** (che è un elemento importante sia per la governance e la democrazia che per lo sviluppo economico) rispetterà i principi delle migliori pratiche internazionali. La vigilanza bancaria sarà ulteriormente rafforzata secondo le norme internazionali e le migliori pratiche per migliorare la solidità e la resilienza del settore finanziario. La modernizzazione e le riforme dell'amministrazione doganale e fiscale, in particolare per quanto riguarda la cooperazione internazionale e il rafforzamento della lotta contro le frodi, consentiranno di migliorare la riscossione delle entrate.

Il **miglioramento del contesto imprenditoriale** è una condizione fondamentale per lo sviluppo economico. Gli sforzi verteranno in particolare sull'ulteriore semplificazione delle procedure amministrative, sulla riduzione dei costi amministrativi, sul miglioramento dell'accesso al finanziamento per le piccole e medie imprese (**PMI**) in un mercato finanziario sano e diversificato e sul rafforzamento della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà. Organizzazioni di sostegno alle imprese e associazioni di imprese solide aiuterebbero gli operatori economici a cogliere nuove opportunità e a far sentire maggiormente la loro voce nell'elaborazione delle politiche economiche. L'UE e l'Armenia si adopereranno per rafforzare la capacità delle imprese armene di partecipare alle catene di valore internazionali, mediante il coinvolgimento degli operatori economici armeni e dell'UE, incoraggiando in tal modo il trasferimento di tecnologie e di conoscenze. In tal senso il ruolo delle organizzazioni di sostegno alle imprese è di fondamentale importanza e il sostegno dell'UE nel mettere in contatto le imprese armene e quelle europee può moltiplicare gli sforzi nazionali. La partecipazione dell'Armenia alle catene di valore internazionali può comprendere gli investimenti stranieri diretti che, oltre a rafforzarla ed accelerarla, possono contribuire alla creazione e al rafforzamento delle abilità e delle competenze locali; a tal fine è necessario migliorare il quadro degli investimenti, rafforzandone la trasparenza, l'affidabilità e l'efficienza. Un contesto



per gli investimenti favorevole alle imprese comprende anche una reale concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi, garantita da un'autorità per la concorrenza indipendente e forte che rispetti le norme etiche più rigorose e possa accedere ad un meccanismo di applicazione effettiva della legislazione in materia di concorrenza, tutelando efficacemente i diritti di proprietà intellettuale, incluse le indicazioni geografiche. Includere il principio del «fare impresa» in tutte le politiche sarà di fondamentale importanza per promuovere la crescita. Saranno necessarie politiche occupazionali e sociali moderne per garantire uno sviluppo economico inclusivo che contribuisca a migliorare il benessere di tutti i cittadini armeni. Si tratta nello specifico di creare apposite istituzioni che garantiscano un controllo efficace delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

È importante attuare la strategia globale di sviluppo dell'Armenia e le strategie settoriali specifiche (strategia a favore delle PMI e raccomandazioni della valutazione dello Small Business Act, strategia di promozione delle esportazioni, sviluppo rurale, ecc.) per partecipare attivamente ai programmi dell'UE riguardanti le PMI (COSME) e la ricerca e l'innovazione (Orizzonte 2020) e per modernizzare il contesto normativo e infrastrutturale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi pienamente del sostegno dell'UE in questi settori.

Promuovere l'**economia digitale**, anche attraverso il ravvicinamento del contesto digitale armeno al mercato unico digitale dell'UE, sarebbe importante per modernizzare l'economia e la società del paese.

Il monitoraggio dell'attuazione di tali strategie dovrebbe includere un dialogo pubblico-privato e una consultazione delle organizzazioni pertinenti della società civile, comprese le organizzazioni delle parti sociali.

L'**economia verde** offre importanti opportunità di crescita per lo sviluppo sostenibile. Le **questioni ambientali, compresi i cambiamenti climatici, saranno integrate** in tutte le politiche pertinenti.

L'UE e l'Armenia hanno instaurato una cooperazione efficace in materia di **agricoltura, sviluppo regionale e rurale** volta a promuovere la creazione di gruppi di agricoltori e di catene a valore aggiunto in tutto il paese. Sebbene l'agricoltura, inclusa quella di sussistenza, offra già opportunità in termini di sicurezza alimentare e occupazione informale, è importante sviluppare ulteriormente la competitività del settore, anche attraverso lo sviluppo di capacità e l'accesso ai finanziamenti. Partendo dai risultati già conseguiti e in coordinamento con la riforma della pubblica amministrazione a tutti i livelli, le Parti continueranno a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale **tra le regioni**.

3. Connettività, efficienza energetica, ambiente e azione per il clima


Chiusa tra altri paesi, l'Armenia deve superare alcuni problemi di connettività. Anche al suo interno certe zone sono penalizzate dalla distanza e dai collegamenti limitati ai centri di attività economica, politica e sociale. La cooperazione con l'UE e con gli altri paesi del partenariato orientale, in particolare la Georgia, in questi settori può contribuire ad attenuare le conseguenze della sua posizione geografica.

Il miglioramento delle opportunità commerciali, dei trasporti, della logistica e dei collegamenti con la catena di valore, favorito da un miglioramento dei collegamenti interni e transfrontalieri, è in grado di aumentare il potenziale di crescita dell'Armenia. I trasporti stradali, ferroviari e aerei sono i principali modi di trasporto. Dato che i principali partner commerciali dell'Armenia sono l'UE, la Russia e la Cina, le merci sbarcate nei porti della Georgia solitamente sono trasportate nel paese mediante un servizio di trasbordo ferroviario. Le Parti coopereranno per mettere a punto procedure di sdoganamento rapide alle frontiere, fondamentali per tutti i modi di trasporto, onde evitare costosi ritardi.

Le Parti coopereranno anche nell'ambito della **rete centrale transeuropea dei trasporti (TEN-T) estesa**, sulla base di una chiara definizione delle priorità, per migliorare l'accesso dell'Armenia ai mercati internazionali. Sarà inoltre promossa la cooperazione in materia di sicurezza stradale, che affronterà aspetti sia infrastrutturali che strategici. È necessario che gli investimenti nelle infrastrutture siano rispettosi dell'ambiente e in grado di resistere ai cambiamenti climatici.

Per garantire collegamenti efficaci e lo sviluppo del mercato oltre i paesi immediatamente confinanti, è importante proseguire la riforma dell'aviazione civile, che, una volta terminata, potrebbe portare alla conclusione di un **accordo** con l'UE **nel settore del trasporto aereo**.

La **buona governance ambientale** (in particolare il ricorso alle valutazioni d'impatto ambientali e strategiche, l'accesso alle informazioni ambientali e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente) e **l'inserimento della dimensione ambientale e climatica negli ambiti strategici pertinenti** getterà solide basi per lo sviluppo sostenibile. Gli impegni in materia di ambiente inseriti nel nuovo accordo costituiranno la base per le riforme necessarie. Una maggiore **efficienza energetica** permetterà risparmi rapidi, significativi e duraturi, promuovendo nel contempo la **transizione** verso un'economia a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici; nel settore residenziale queste azioni possono essere



collegate alle attività del Patto dei sindaci. Fintantoché proseguirà l'utilizzo dell'energia nucleare per mantenere un livello adeguato di approvvigionamento energetico nel paese, è necessario garantire livelli elevati di sicurezza nucleare basandosi sulle norme dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), nonché sulle norme e pratiche dell'UE, come indicato nel CEPA.

Un approvvigionamento energetico affidabile e a prezzi accessibili è indispensabile al funzionamento di una società moderna e, affinché sia sostenibile, è necessario limitarne l'impatto sull'ambiente e sul clima. Una maggiore efficienza energetica e delle risorse, anche nel settore residenziale, e un più ampio ricorso alle energie rinnovabili contribuiranno a tale obiettivo attraverso l'attuazione di una legislazione all'avanguardia in materia di efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili e mercato dell'energia elettrica. Tali obiettivi potrebbero essere perseguiti anche mediante appalti pubblici per i servizi e le infrastrutture.

La **sicurezza energetica** può essere potenziata anche migliorando e incrementando i collegamenti con i paesi vicini. La partecipazione attiva e continua dell'Armenia alla cooperazione multilaterale nell'ambito del partenariato orientale sarà fondamentale per individuare i progetti di interesse comune che potrebbero beneficiare del sostegno finanziario dell'UE. Il miglioramento dell'efficienza energetica e la promozione delle energie rinnovabili con lo sviluppo di capacità e una chiara definizione delle priorità di investimento sono essenziali per garantire la sicurezza energetica e la sicurezza in Armenia.

Infine, la chiusura e lo smantellamento in condizioni di sicurezza della centrale nucleare di Medzamor, nonché la rapida adozione di una tabella di marcia/piano d'azione in tal senso, rimangono un obiettivo fondamentale, data la necessità di sostituire questa centrale con nuove capacità per garantire la sicurezza energetica e le condizioni per uno sviluppo sostenibile del paese.


4. Mobilità e contatti interpersonali

Le Parti coopereranno con l'obiettivo di agevolare la mobilità dei loro cittadini, ampliare la portata dei contatti interpersonali attraverso azioni mirate, anche per i giovani, gli studenti, i ricercatori, gli artisti, gli operatori culturali e gli uomini d'affari, ribadendo che una maggiore mobilità dei cittadini delle Parti in un contesto sicuro e ben gestito rimane un obiettivo centrale ed esaminando l'avvio a tempo debito di un dialogo sui visti con l'Armenia, a condizione che sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e sicura, inclusa l'effettiva attuazione degli accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di riammissione tra le Parti. Coopereranno per quanto concerne la lotta alla migrazione irregolare anche tramite l'attuazione dell'accordo di riammissione, promuovendo la politica di gestione delle frontiere nonché i quadri giuridici e operativi.

La gestione dei flussi migratori si baserà sull'accordo di facilitazione del rilascio dei visti/accordo di riammissione. L'UE riconosce il ruolo dell'Armenia nell'accoglienza dei rifugiati e le permette di beneficiare del sostegno del fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana ⁽¹⁾.

Per affrontare le sfide del mercato globale occorre un solido bagaglio di competenze a tutti i livelli, sia nelle imprese che nella pubblica amministrazione. **L'insegnamento prescolare, primario, secondario e superiore, l'insegnamento e la formazione professionali** e la collaborazione tra il sistema di istruzione e formazione e le imprese devono essere tutti potenziati per poter dare il loro pieno contributo allo sviluppo di queste competenze. A seguito dell'adesione dell'Armenia al programma Orizzonte 2020 sarà prestata particolare attenzione alla ricerca e all'**innovazione**.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione C(2014) 9615, del 10 dicembre 2014, riguardante l'istituzione di un fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana (fondo Madad).



RETTIFICHE


Rettifica dell'indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 101 del 13 aprile 2017).

Pagina 157, al considerando 7:

- anziché:* «(7) Le opzioni e le discrezionalità relative all'esenzione delle esposizioni dall'applicazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere applicate in modo uniforme sia agli enti significativi che a quelli meno significativi per garantire parità di condizioni agli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, limitare i rischi di concentrazione derivanti da specifiche esposizioni e garantire l'applicazione degli stessi standard minimi nell'MVU per la valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento. In particolare, dovrebbero essere limitati i rischi di concentrazione derivanti dalle obbligazioni garantite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni regionali o autorità locali di Stati membri, laddove a tali crediti sia assegnata una ponderazione del rischio del 20 per cento ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per esposizioni infragruppo, comprese partecipazioni di vario tipo, è necessario assicurare che la decisione di esentare completamente tali esposizioni dall'applicazione dei limiti delle grandi esposizioni sia basata su una valutazione approfondita come precisato nell'allegato I al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2014/4). È giustificata l'applicazione di criteri comuni per valutare se un'esposizione, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete, soddisfatti le condizioni di esenzione dai limiti delle grandi esposizioni come specificato nell'allegato II al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). Tale applicazione dovrebbe assicurare il trattamento uniforme di enti significativi e meno significativi associati nell'ambito della stessa rete. L'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013, come previsto nel presente indirizzo, dovrebbe applicarsi soltanto se lo Stato membro interessato non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013.»
- leggasi:* «(7) Le opzioni e le discrezionalità relative all'esenzione delle esposizioni dall'applicazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere applicate in modo uniforme sia agli enti significativi che a quelli meno significativi per garantire parità di condizioni agli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, limitare i rischi di concentrazione derivanti da specifiche esposizioni e garantire l'applicazione degli stessi standard minimi nell'MVU per la valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento. In particolare, dovrebbero essere limitati i rischi di concentrazione derivanti dalle obbligazioni garantite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni regionali o autorità locali di Stati membri, laddove a tali crediti sia assegnata una ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. È giustificata l'applicazione di criteri comuni per valutare se un'esposizione, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete, soddisfatti le condizioni di esenzione dai limiti delle grandi esposizioni come specificato nell'allegato al presente regolamento. Tale applicazione dovrebbe assicurare il trattamento coerente di enti significativi e meno significativi associati nell'ambito della stessa rete. L'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013, come previsto nel presente indirizzo, dovrebbe applicarsi soltanto se lo Stato membro interessato non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013.»

(Indirizzo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 46 del 15 giugno 2017)



Rettifica dell'indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2016)

Pagina 157, all'articolo 13:

anziché: «2. In deroga all'articolo 3, lettera b), e agli articoli 9, paragrafo 4, 15, paragrafo 1, e 17, paragrafo 2, per la valutazione degli strumenti sintetici, si possono applicare i seguenti trattamenti contabili alternativi:»

leggasi: «2. In deroga agli articoli 3, paragrafo 2, 9, paragrafo 4, 15, paragrafo 1, e 17, paragrafo 2, per la valutazione degli strumenti sintetici, si possono applicare i seguenti trattamenti contabili alternativi:»

(Indirizzo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 13 del 13 febbraio 2017)

18CE0875

Rettifica della decisione (UE) 2017/2081 della Banca centrale europea del 10 ottobre 2017 che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2017/30)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295 del 14 novembre 2017)

Pagina 89, articolo 1:

anziché: «1. È inserito il seguente articolo 3 bis:»

leggasi: «La decisione BCE/2007/7 è così modificata:

1. È inserito il seguente articolo 3 bis:»

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 4 del 15 gennaio 2018)

18CE0876

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/2379 della Commissione, del 18 dicembre 2017, relativa al riconoscimento della relazione del Canada sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 19 dicembre 2017)

Pagina 87, allegato, tabella, seconda riga, ultima colonna:

anziché: «Kg CO₂eq/MJ FAME»


leggasi: «g CO₂eq/MJ FAME».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 13 del 15 febbraio 2018)

18CE0877

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u> |
|--|---|
| Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i> | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i> | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i> | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i> | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i> | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i> | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 5 0 3 *

€ 7,00

